SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

637ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-52

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta). 53-61

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 63-86

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

DISEGNI DI LEGGE

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 4038:

PRESIDENTE 2
PINTO *(PPI)* 2

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) - *Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni* *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) – LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 2, 6, 7 e *passim*
* ROTELLI *(Forza Italia)* . . . . . 3, 6, 10 e *passim*
PASTORE *(Forza Italia)* . . . . 3, 11, 13 e *passim*
PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 4, 48
FISICHELLA *(AN), relatore* . . 4, 13, 20 e *passim*
MACCANICO, *ministro senza portafoglio* . . 6, 12, 14 e *passim*
D'ONOFRIO *(CCD)* . . . . . 7, 16, 34 e *passim*
NOVI *(Forza Italia)* 8, 17, 38
* VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 8, 17, 18 e *passim*
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 11, 32
SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 22, 24, 30
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . *Pag.* 13, 18, 24 e *passim*
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 27, 28
CÒ *(Misto-RCP)* . . . . . 12, 18, 28 e *passim*
MARCHETTI *(Misto-Com.)* . 18, 29, 41 e *passim*
GUBERT *(Misto-Il Centro)* 30, 39, 40
MACERATINI *(AN)* 31, 45
ELIA *(PPI)* 33, 50
SCHIFANI *(Forza Italia)* 35, 39

Verifica del numero legale 9, 17

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 42, 52

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3859:

Articolo 3 ed emendamenti 53
Articolo 4 ed emendamenti 55
Articolo 5 ed emendamenti 57

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 63

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 72

PETIZIONI

Annunzio 72

INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 72
Annunzio 52
Interpellanze 74
Interrogazioni 74
Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 86

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 18 giugno 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico)*.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 4038

PINTO *(PPI)*. Considerata l'assenza del senatore Calvi, che si è recato in Turchia per la vicenda di Ocalan, chiede il rinvio dell'esame del disegno di legge n. 4038 alla prossima settimana.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici,Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, la discussione di tale disegno di legge è rinviato alla seduta di mercoledì 30 giugno 1999.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni* *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione del disegno di legge n. 3859

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

ROTELLI *(FI)*. Illustra il 3.4.

PASTORE *(FI)*. Motiva le ragioni del 3.5, del 3.7 e del 3.11.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FISICHELLA, *relatore*. È favorevole al 3.5, invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, nonché il 3.7 e il 3.11, ed è contrario ai restanti emendamenti.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Si associa al relatore.

ROTELLI *(FI)*. È contrario agli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Il suo Gruppo voterà contro tutti gli emendamenti all'articolo 3.

NOVI *(FI)*. Chiede la verifica del numero legale.

Dopo avere accertato che tale richiesta non risulta appoggiata, il Senato respinge gli identici emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

VILLONE *(DS)*. È contrario al 3.4.

ROTELLI *(FI)*. Se non è richiamato espressamente, il *referendum* costitutivo non verrà mai previsto dagli statuti regionali; per tale motivo insiste sul 3.4. Chiede inoltre la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.4 e 3.6 ed approva il 3.5.

PASTORE *(FI)*. Ritira gli emendamenti 3.7 e 3.11.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.8 e 3.9.

ROTELLI *(FI)*. Voterà contro l'emendamento 3.10.

PIERONI *(Verdi)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.10 e 3.12 ed approva l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI *(FI)*. Motiva il 4.6..

PASTORE *(FI)*. Illustra il 4.7.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati all'articolo 4 si intendono illustrati.

FISICHELLA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.1 al 4.5.

ROTELLI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'emendamento 4.6.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.6 al 4.9.

ROTELLI *(FI)*. Dichiara il voto favorevole all'articolo 4.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Voterà a favore dell'articolo 4, che si configura come una norma di pulizia costituzionale, anche in riferimento ai recenti ribaltoni verificatisi in alcune regioni.

VILLONE *(DS)*. Dichiara il voto favorevole all'articolo 4, ma non condivide le critiche alle esperienze vissute nelle regioni dove si sono

verificati cambi di maggioranza, poiché i giudizi vanno espressi sulla base delle regole esistenti.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore NOVI (FI), il Senato approva l'articolo 4 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Non intende illustrare il 5.1.

GASPERINI *(LNPI)*. Considera illustrato il 5.2.

CASTELLANI Pierluigi *(PPI)*. Ritiene illustrato il 5.3.

CÒ *(Misto-RCP)*. Non intende illustrare il 5.4.

VILLONE *(DS)*. Dà conto del 5.6. *(Applausi del senatore Saracco)*.

PASTORE *(FI)*. Ritira il 5.7 e considera illustrati gli altri suoi emendamenti.

MANZELLA *(DS)*. Non intende illustrare il 5.8.

PRESIDENTE. Considera illustrati gli emendamenti presentati dal senatore Besostri.

FISICHELLA, *relatore*. Si rimette all'Aula sull'emendamento 5.6, è favorevole al 5.100, e contrario ai rimanenti emendamenti.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Concorda.

SPERONI *(LNPI)*. Ribadisce la contrarietà del proprio Gruppo all'articolo 5, di cui chiede l'accantonamento.

FISICHELLA, *relatore*. È contrario all'accantonamento.

ROTELLI *(FI)*. A nome del proprio Gruppo, si dichiara favorevole alla proposta del senatore Speroni, affinché si possa ridiscutere la questione la prossima settimana.

PRESIDENTE. Chiede al senatore Speroni di chiarire se la sua è una proposta di accantonamento o di stralcio dell'articolo 5.

SPERONI *(LNPI)*. Poiché lo scopo è quello di raggiungere un'intesa tra le forze politiche, si rimette alla Presidenza per una valutazione di ciò che è più opportuno fare.

PRESIDENTE. Ritiene forse più opportuno ricorrere ad uno stralcio.

GASPERINI *(LNPI)*. Chiede una breve sospensione dei lavori, onde consentire ai Gruppi politici di confrontarsi sulla decisione da prendere. *(Applausi del senatore Carcarino)*.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per trenta minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,32, è ripresa alle ore 12,01.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

VILLONE *(DS)*. Riformula il 5.6. *(v. Resoconto stenografico)*.

FISICHELLA, *relatore*. Occorre un'attenta valutazione politica sulle modalità di svolgimento del doppio turno elettorale.

LA LOGGIA *(FI)*. Pur essendo il suo Gruppo favorevole all'impostazione del disegno di legge per l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, è opportuna un'ulteriore riflessione sul regime transitorio e quindi sull'emendamento 5.6 nel testo riformulato. Propone di rinviare la discussione alla prossima settimana.

CÒ *(Misto-RC)*. Nonostante la sua riformulazione, il 5.6 non elimina del tutto la confusione ed i senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro.

VILLONE *(DS)*. Non si può affermare che l'emendamento necessiti di ulteriore riflessione, dal momento che la sua presentazione all'Assemblea era stata annunciata sin dal dibattito in Commissione; peraltro, sono state recepite alcune giuste obiezioni delle opposizioni sul doppio turno e quindi non sono comprensibili le ragioni di un rinvio.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Condivide le motivazioni della proposta di rinvio, in particolare per la necessaria chiarezza legislativa in ordine alle norme elettorali, che devono continuare ad essere regolate con legge ordinaria.

SPERONI *(LNPI)*. L'emendamento è stato riformulato unicamente per permettere l'effettuazione del doppio turno, anche se la legge elettorale vigente prevede il turno unico.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Non è stabilito un termine finale per la vigenza della norme transitorie; inoltre, i cittadini italiani non condividono lo spirito del doppio turno. Concorda quindi con la proposta di un'ulteriore riflessione.

MACERATINI *(AN)*. La delicatezza del rapporto tra legge ordinaria e legge costituzionale, soprattutto per quanto attiene alle norme elettorali, inducono a sostenere la proposta del senatore La Loggia di un rinvio della discussione.

PIERONI *(Verdi)*. È artificiosa e strumentale la sottolineatura degli elementi di confusione, dato che la stessa norma transitoria non impedisce di modificare la legge elettorale vigente. Si consente soltanto la possibilità di effettuare il doppio turno qualora nessun candidato venga eletto con la maggioranza assoluta dei voti validi.

ELIA *(PPI)*. La riformulazione del 5.6, ampliando lo spazio a disposizione del legislatore ordinario, rende inutile un ulteriore rinvio della discussione.

GASPERINI *(LNPI)*. La nuova formulazione soddisfa le perplessità di carattere tecnico sottese all'originaria richiesta di rinvio della discussione. Dichiara quindi voto contrario alla proposta di ulteriore rinvio.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Il nuovo testo dell'emendamento coglie l'esigenza di evitare la costituzionalizzazione di norme che vanno lasciate alla legislazione ordinaria. Preannunciando quindi un atteggiamento positivo nei confronti della riformulazione del 5.6, dichiara voto favorevole alla richiesta di un ulteriore breve rinvio, per consentirne una stesura ancora più precisa.

SCHIFANI *(FI)*. L'approvazione del 5.6, così come riformulato, qualora non venisse seguita dal varo della legge ordinaria prevista all'articolo 2 del presente provvedimento, di fatto impedirebbe alle regioni di legiferare sulla materia. Da qui l'esigenza di un ulteriore rinvio. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Il Senato respinge la proposta di rinvio presentata dal senatore La Loggia.

ROTELLI *(FI)*. Lamenta l'impossibilità di disporre di un testo scritto del 5.6 (Nuovo testo), malgrado il Gruppo FI abbia più volte ribadito la rilevanza politica della materia in esso trattata.

Il Senato respinge il 5.1, identico agli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

PRESIDENTE. Dà lettura del 5.6 (Nuovo testo) *(v. Allegato A)*.

NOVI *(FI)*. Protesta con la Presidenza, che non gli ha consentito di chiedere la verifica del numero legale in occasione della precedente votazione.

PRESIDENTE. Precisa che la richiesta di parola è avvenuta tardivamente. Passa alla votazione del 5.6 (Nuovo testo), sottolineando che

l'esigenza di dare corpo ad una normativa antiribaltoni presuppone una piena legittimazione del presidente di regione attraverso l'elezione a maggioranza assoluta dei voti validi.

SCHIFANI *(FI)*. Dichiara il voto contrario all'emendamento per le ragioni espresse nel suo precedente intervento. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Voterà contro il 5.6 (Nuovo testo).

CÒ *(Misto-RC)*. È contrario all'emendamento, che introduce in Costituzione principi attinenti alla materia elettorale.

PASTORE *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, non parteciperà al voto per protestare contro il clima venutosi a creare nell'Assemblea. Peraltro, oltre ad introdurre elementi di difficoltà nell'azione futura del legislatore ordinario, l'emendamento invertirebbe l'effetto del premio di maggioranza assegnato alla lista collegata al vincitore del primo turno elettorale qualora al ballottaggio dovesse prevalere il secondo candidato. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Dichiara il voto contrario sull'emendamento.

Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore ROTELLI (FI), il Senato approva il 5.6 (Nuovo testo).

PASTORE *(FI)*. Ritira gli emendamenti 5.7 e 5.10.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.8 e 5.9, approva il 5.100 e respinge gli emendamenti da 5.11 a 5.14.

ROTELLI *(FI)*. Dichiara il voto contrario all'articolo 5, senza che ciò implichi contrarietà all'insieme del disegno di legge. È evidente però che sono stati introdotti elementi che di fatto eludono la garanzia di evitare in futuro nuovi ribaltoni nei consigli regionali e che non assicurano l'applicazione del principio dell'elezione diretta del presidente di regione. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni)*.

Il Senato approva l'articolo 5, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale, avvertendo che i senatori Roberto Napoli ed Elia hanno rinunciato a svolgere la dichiarazione di voto.

MACERATINI *(AN)*. Le ultime modifiche introdotte a colpi di maggioranza nel testo proposto dalla Commissione realizzano un pericoloso intreccio tra legislazione ordinaria e norme di rango costituzionale. AN si asterrà quindi in sede di votazione finale, nella speranza che pres-

so l'altro ramo del Parlamento venga ripristinato il necessario clima di collaborazione tra le forze politiche. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. I Comunisti italiani voteranno contro, poiché il testo è ispirato ad una scelta presidenzialista, ridimensiona il ruolo dei consigli regionali e introduce in Costituzione norme elettorali.

CÒ *(Misto-RCP)*. Con la normativa in esame in realtà si amplia il divario tra cittadini ed istituzioni, mentre la difesa della governabilità rischia di travolgere le garanzie istituzionali che devono presiedere all'organo Consiglio regionale. *(Applausi dal Gruppo Misto-RCP. Congratulazioni)*.

PERUZZOTTI *(LNPI)*. Preannuncia l'astensione del Gruppo LNPI.

LA LOGGIA *(FI)*. Nella normativa in esame, la cui approvazione è comunque auspicabile, si è surrettiziamente voluto introdurre il doppio turno, peraltro notevolmente modificando il testo licenziato dalla Camera dei deputati. La non approvazione dell'emendamento Manzella, inoltre, non garantisce contro l'eccesso di differenziazione che si potrebbe verificare da regione a regione. La forzatura operata dalla maggioranza mal si concilia con l'intento di accordo con l'opposizione sul tema delle riforme e potrà in futuro rappresentare un ostacolo. C'è da auspicare che la nomina del nuovo Ministro possa anche significare in futuro l'individuazione di una posizione precisa su cui il Governo si confronti con l'opposizione. Il Gruppo FI vuole le riforme, attraverso un serio confronto con la maggioranza, ma su questo disegno di legge si asterrà. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni)*.

ELIA *(PPI)*. Conferma il voto favorevole del Gruppo PPI, chiarendo che l'applicazione del testo in approvazione implicitamente comporta l'abrogazione delle norme con esso incompatibili contenute nella legge del 1995. *(Applausi dai Gruppi PPI e DS)*.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Gli emendamenti approvati mettono in dubbio la stessa tempestiva approvazione di una legge elettorale regionale per le consultazioni del 2000, per cui il Gruppo CCD si asterrà. *(Applausi dai Gruppi CCD e FI)*.

Il Senato, con votazione mediante procedimento elettronico, approva il disegno di legge nel testo modificato, autorizzando la Presidenza ad effettuare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

CORTELLONI, *segretario*. Dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B)*.

La seduta termina alle ore 13,40.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,34)*.
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonavita, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Cecchi Gori, Contestabile, Debenedetti, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Murineddu, Pellegrino, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Salvato, in occasione della visita del Presidente della Repubblica a Livorno; Besostri, De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Pinggera, Rigo, Rizzi, Robol, Speroni, Squarcialupi, Turini e Volcic, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 4038

PINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sottoporre all'attenzione sua e degli onorevoli colleghi la richiesta di rinvio della discussione del disegno di legge n. 4038, iscritto al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta odierna, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado».

La ragione di tale richiesta è l'assenza motivata, come da lei poc'anzi annunciato, del senatore Calvi, relatore del provvedimento, in missione in Turchia, quale componente della delegazione del Senato, per il processo Ocalan.

Quindi, la richiesta è che il provvedimento possa essere rinviato alla prima seduta dell'Assemblea del Senato della prossima settimana, cioè a mercoledì 30 giugno.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Voglio solo precisare, senatore Pinto, che il collega Calvi non è in missione con una delegazione: è stato autorizzato ad assistere al processo, se le autorità turche lo consentiranno, naturalmente. *(Commenti dei senatori Cirami e Bertoni).*

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3859) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(3853) ***LUBRANO di RICCO. – Modifica degli articoli 122 e 126 della Costituzione per garantire stabilità ai governi regionali mediante l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale***

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge n. 3859

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale n. 3859, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, e n. 3853.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3859, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta del 22 giugno ha avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Riprendiamo tale illustrazione.

Il senatore Passigli si intende dia per illustrato l'emendamento 3.3.

* ROTELLI. Signor Presidente, lei sa che la Costituzione della Repubblica prevede soltanto il *referendum* abrogativo della legge e non quello propositivo o costitutivo che sia. Infatti, la Bicamerale a suo tempo approvò, oltre al *referendum* abrogativo, anche quello costitutivo.

Anche se non era necessario, si è interpretato di fatto nel senso che il limite esistente a livello statale dovesse valere anche a livello regionale e, quindi, che non ci potessero essere che *referendum* abrogativi di leggi regionali. Gli statuti regionali hanno ulteriormente limitato la facoltà di chiedere e ottenere *referendum*.

L'emendamento 3.4 propone che il *referendum* regionale non solo abrogativo ma anche costitutivo sia «imposto» ai consigli regionali nel momento in cui fanno o modificano lo statuto.

La solita obiezione degli pseudo autonomisti della 1ª Commissione sarà: ma questo lo devono stabilire gli statuti regionali. Tuttavia, la classe politica regionale – ammesso e non concesso che sia distinta da quella nazionale – ha nei confronti della democrazia diretta e dei *referendum* di ogni sorta la stessa ostilità che ha la classe politica nazionale. I consigli regionali, così come quelli provinciali e comunali, hanno la stessa ostilità nei confronti della democrazia diretta e dei *referendum* deliberativi che ha il Parlamento della Repubblica.

Quindi, questo è uno di quei princìpi che devono essere imposti ai consigli regionali in sede di revisione dello statuto, perché se questo non avviene il risultato sarà che gli statuti regionali confermeranno la loro tradizionale ostilità nei confronti della democrazia diretta e dei *referendum* regionali; ecco perché si propone da parte mia l'inciso del *referendum* propositivo e costitutivo.

Poiché sono abituato alla non lettura da parte del relatore degli emendamenti da me presentati, aggiungo che evidentemente l'accordo raggiunto alla Camera, che era alla base di questo testo, non si è trattenuto sul punto: quindi, non può essere invocato l'argomento che il testo deve essere lasciato intatto in relazione a tale aspetto perché altrimenti salta l'accordo politico raggiunto alla Camera.

Il Senato compie un atto di buona volontà, di ammissione del valore della democrazia diretta, anche e soprattutto a livello regionale e locale, se approva un emendamento come quello che propongo. Peraltro, in questo caso l'emendamento 3.4 è stato presentato anche in Commissione dove naturalmente è stato respinto in quanto da me proposto.

PASTORE. Sull'emendamento 3.5 vorrei far presente che in esso è stato riprodotto testualmente il primo comma, secondo periodo, dell'attuale articolo 123 della Costituzione, il quale, tra l'altro, prevede che lo

statuto regoli anche «la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali». Invece, questo inciso è stato inopinatamente soppresso nella nuova formulazione. Non vorrei che tale soppressione potesse domani essere interpretata come un venir meno della necessità della pubblicazione di leggi e regolamenti oppure che il regime di pubblicità sia stabilito da leggi ordinarie e non da una legge fondamentale qual è appunto quella che approva lo statuto regionale. Con questo emendamento pertanto ho ripristinato la seconda parte dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 123 della Costituzione.

L'emendamento 3.7 si riferisce al termine di trenta giorni dalla pubblicazione riconosciuto al Governo per impugnare lo statuto dinanzi alla Corte costituzionale. Riterrei più opportuno che invece di pubblicazione si parlasse di comunicazione, cioè che ci fosse un canale interno che consentisse al Governo di sollevare l'eccezione di costituzionalità prima ancora della fase di pubblicità ufficiale dello statuto.

L'ultimo emendamento, il 3.11, introduce una *vacatio legis* per l'entrata in vigore dello statuto regionale, norma che invece manca del tutto nell'attuale testo. Voglio ricordare che nel sistema precedente, poiché lo statuto era approvato con legge dello Stato, vi era la *vacatio legis* propria della legge ordinaria già regolata dal testo della Carta costituzionale. Oggi che lo statuto è invece un «fatto» interno regionale mi sembrerebbe opportuno prevedere espressamente questo meccanismo di conoscibilità anticipata del contenuto normativo di questo atto fondamentale della regione.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emendamenti presentati dal senatore Gasperini e li do per illustrati.

MARCHETTI. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 3.10 e 3.12.

MANZELLA. Do per illustrato l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FISICHELLA, *relatore.* Signor Presidente, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono identici. Essi vogliono cassare l'espressione «la forma di governo e», ma in verità, ancorché in un quadro ancora tendenziale, ciò che si è proposto il disegno di legge in esame è proprio consentire la determinazione della forma di governo, nell'ambito e nei limiti di cui si è già detto a più riprese, da parte di ciascuna regione nella propria autonomia. In questo senso l'eliminazione di quella espressione suonerebbe come un restringimento di quell'autonomia alla quale tutto il testo fa riferimento in concordanza e nell'equilibrio con l'altro aspetto, che è quello dell'elezione del Presidente della giunta a suffragio universale. Pertanto, esprimo parere contrario su questi tre emendamenti. Ciò naturalmente salvo il ritiro, che è sempre

la soluzione alla quale, nello spirito di minore alternatività possibile, il relatore fa comunque preventivo riferimento.

Per quello che riguarda l'emendamento 3.4, esso non è stato respinto in Commissione perché presentato dal senatore Rotelli. Ci mancherebbe altro! Non ha guidato certo questo *animus* la Commissione: non è stato accolto perché, con una valutazione di politica legislativa, si è ritenuto di limitare al *referendum* abrogativo la possibilità di intervento sullo statuto da parte dei cittadini. Quindi, anche per tale emendamento c'è un invito al ritiro e in assenza parere contrario.

Parere favorevole, viceversa, sull'emendamento 3.5 del senatore Pastore perché effettivamente questa parte della frase, che esiste già nell'attuale Costituzione, è stata poi espunta dal testo della Camera. Anche la Commissione, forse perché in assenza del senatore Pastore o per qualche altra ragione, non ha analizzato e approfondito adeguatamente l'argomento e non ha proceduto ad un intervento «restaurativo». Adesso riteniamo che l'emendamento 3.5 possa essere accolto.

L'emendamento 3.6 interviene sulla frase che recita: «Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo». La legge a cui si fa riferimento è quella con cui il consiglio regionale approva e modifica lo statuto. L'emendamento vorrebbe sostituire le parole «non è richiesta» con le altre «è sufficiente» l'apposizione del visto da parte del Commissario di Governo. Mi pare si tratti di due concetti diversi: nel primo caso non c'è più la necessità del visto; nel secondo caso si afferma la sufficienza del visto. Sono due categorie concettuali diverse che implicano anche due moduli procedurali distinti. Quindi, salvo accoglimento della richiesta di ritiro, il parere non è positivo.

Se non ha obiezioni, pregherei il collega Pastore di ritirare l'emendamento 3.7 perché la Commissione ha già ritenuto che la nozione di pubblicazione implichi anche quella di comunicazione.

Gli emendamenti 3.8 e 3.9 sono tesi a modificare l'aliquota di elettori della regione che possono chiedere la sottoposizione dello statuto a *referendum*. Anziché un cinquantesimo, come nel testo, si propone rispettivamente con l'emendamento 3.8 un sessantesimo e con l'emendamento 3.9 un cinquantacinquesimo. Ritengo che possa essere mantenuto il testo inviatoci dalla Camera dei deputati e pertanto anche quello identico proposto dalla Commissione. Esprimo, quindi, parere contrario su entrambi gli emendamenti.

L'emendamento 3.10, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, propone di sostituire il testo con il seguente: «Lo Statuto sottoposto a *referendum* è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se approvato con la maggioranza dei voti validi». Si propone, quindi, di aggiungere la maggioranza degli aventi diritto come soglia ulteriore rispetto alla maggioranza dei voti validi. Riteniamo che possa rimanere il testo proposto dalla Commissione e pertanto il parere su questo emendamento è contrario.

Invito il senatore Pastore a ritirare l'emendamento 3.11. L'entrata in vigore non prima di quindici giorni dalla pubblicazione dello

Statuto rappresenta un elemento che può essere omesso nel testo costituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.12, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale che il Governo può promuovere in relazione allo Statuto e alla sua approvazione, si propone di poter procedere al *referendum* «dopo la decisione della Corte costituzionale che abbia dichiarato la conformità costituzionale dello Statuto deliberato». Si richiede, quindi, l'intervento della Corte, prevedendo che possa essere sottoposto a *referendum* uno Statuto solo dopo che sia stato dichiarato conforme alla Costituzione da parte della Corte.

La Commissione non ha ritenuto – e credo che tale impostazione sia plausibile – introdurre questo ulteriore passaggio che sposterebbe sulla Corte costituzionale un insieme di responsabilità che, viceversa, in questa sede si attribuisce prevalentemente al cittadino, per quello che riguarda il *referendum* stesso. Si tratta quindi di due diverse categorie: una è la promozione della questione di legittimità costituzionale, l'altra è l'indizione, e quindi anche la richiesta preventiva, di un *referendum*. Ci muoviamo nel contesto di due categorie procedurali diverse e quindi il parere sull'emendamento 3.12 è contrario.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, di cui condivido in pieno le considerazioni rese poc'anzi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, vorrei fare alcune comunicazioni all'Assemblea anche per organizzare meglio le presenze, le assenze e le partenze. Se oggi sarà una giornata utile, potremmo concludere i nostri lavori nella serata, sconvocando le sedute previste per domani, ma dobbiamo anche essere produttivi.

Il senatore Rotelli ha facoltà di parlare.

ROTELLI. Non credo che il Presidente abbia voluto dire che se io svolgo un intervento sugli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 questa sia un'attività...

PRESIDENTE. Lo ritengo produttivo! *(Ilarità).*

* ROTELLI. La ringrazio, signor Presidente.

La ragione per la quale i senatori Manzella e Passigli hanno presentato emendamenti analoghi è che il contenuto era coerente con la loro precedente posizione: siccome essi sostenevano (e il Gruppo di Forza Italia con loro) che occorresse in ogni caso l'elezione popolare diretta del Presidente della regione, non si poteva dire

contemporaneamente che la regione si dà col suo statuto la forma di Governo. Sarebbe stata una contraddizione.

Ritengo, dunque, che il contenuto di questi emendamenti, nell'intenzione dei proponenti, sia coerente con l'emendamento respinto nella giornata di ieri.

Tuttavia, c'è un altro aspetto degli emendamenti che naturalmente non è stato colto, e cioè che per la prima volta nella Costituzione della Repubblica verrebbe introdotta l'espressione «forma di governo»: tale espressione è di dottrina e concerne la classificazione delle forme di governo; qui, invece, si introduce l'espressione «forma di governo».

Raccolgo l'invito implicito del Presidente e non mi trattengo sul punto, però faccio osservare che le implicazioni dell'introduzione in Costituzione di tale espressione, per di più riferita in maniera esplicita alle regioni, non è senza possibili conseguenze.

Quanto meno, mi riconosco il diritto di poter dire di averlo detto!

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, solo perché in riferimento a questioni inerenti il disegno di legge costituzionale mi permetto di fare un raccordo tra il lavoro lungo, in Bicamerale presso la Camera dei deputati, e l'esame oggi di questo testo in Senato.

Anche l'articolo 3 è frutto di una lunga ed estenuante «vicenda» in Bicamerale; contiene un punto di equilibrio che a me continua a sembrare ragionevole fra modello federalistico e modello presidenzialistico. Da questo punto di vista, l'articolo 3 deve contenere l'esplicito riferimento alla forma di governo nell'ambito dell'autonomia statutaria regionale. Comprendo le obiezioni del collega Rotelli e do per scontato che si tratta della prima volta che in un testo costituzionale questa espressione tipicamente di dottrina entra a comporre una parte della normativa.

Annuncio che voterò contro i tre emendamenti in esame, così come voterò contro agli altri emendamenti presentati all'articolo 3 per una ragione di politica costituzionale che ho ripetutamente affermato. Infatti, noi riteniamo che il testo pervenutoci dalla Camera contenga un equilibrio costituzionale accettabile e che modifiche sconvolgenti, come sarebbero state quelle proposte ieri – ovviamente con intenzioni del tutto diverse – dal collega Manzella e accolte dal Ministro, non sarebbero accolte da noi, così come altre modifiche di carattere radicale. Tutte le opinioni sono ovviamente legittime: in questo caso la nostra convinzione è che l'articolo 3 debba rimanere com'è.

Per tali motivi – ripeto – voterò contro gli emendamenti in votazione e le altre proposte modificative presentate all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ho capito: abbiamo subito smentito l'idea di non tenere le sedute di domani.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto dunque ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.2, presentato dal senatore Manzella, e 3.3, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 3.4, su cui noi esprimeremo un voto contrario poiché il richiamo al *referendum* contenuto senza aggettivazioni nell'attuale testo consente allo statuto di disciplinare il *referendum* stesso secondo qualsiasi tipologia, quindi sia come *referendum* abrogativo, sia come *referendum* costitutivo sia ancora – aspetto che manca nell'emendamento del collega Rotelli e che potrebbe essere in dubbio che fosse consentito – come *referendum* consultivo.

Ci sembra, pertanto, che il testo originario sia preferibile giacchè consente flessibilità allo statuto su tutti i tipi di *referendum* che si intendono disciplinare.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, il *referendum* consultivo non viene contemplato a ragion veduta nell'emendamento 3.4. Ritengo che esso rappresenti un insulto alla sovranità popolare, al quale insulto quest'ultima risponde come in effetti sta facendo. Chiamare il popolo ad esprimersi con *referendum* perché dia un parere alla classe politica, mi sembra veramente divertente. È per tale motivo che non è contemplato il *referendum* consultivo.

Il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Villone, sa perfettamente che se non imponiamo ai consigli regionali che il *referendum* sia non solo abrogativo ma anche costitutivo essi si guarderanno bene, come hanno fatto finora ovvero negli ultimi vent'anni, dall'intro-

durre il *referendum* costitutivo nei loro statuti e si guarderanno bene dall'applicare il *referendum* stesso.

Questo per quanto riguarda le osservazioni fatte dal senatore Villone. Per quanto concerne il relatore, devo confermare che egli non ha, come al solito, letto l'emendamento. Del resto, lo stesso emendamento da me suggerito in sede di Commissione, quello che attribuisce alla giunta regionale ed al Presidente della stessa la potestà di emanare i regolamenti, è stato approvato perché in sede di Commissione ha ricevuto l'adesione di due ex Presidenti di regione, cioè il senatore Guerzoni ed il senatore Andreolli; altrimenti neppure detto emendamento sarebbe stato accolto dalla Commissione ed infatti quando il testo giunse in quella sede né il Presidente né il relatore si presero il disturbo di rilevare la circostanza.

Afferma il relatore che semplicemente si è ritenuto di limitare il potere dei cittadini sullo statuto; ma il potere dei cittadini sullo statuto non c'entra assolutamente nulla con l'argomento che stiamo trattando: la necessità di «imporre» ai consigli regionali l'introduzione del *referendum* non solo abrogativo ma anche costitutivo negli statuti regionali. In altre parole, cerchiamo di imporre anche alla classe politica regionale la democrazia diretta nel suo *continuum* con la democrazia rappresentativa.

Tra pochi istanti quest'Aula respingerà il mio emendamento, con il beneplacito dei senatori Fisichella e Villone. Respingendolo confermerà la prassi degli ultimi vent'anni secondo cui a livello regionale non ci deve essere il *referendum* – cioè la democrazia diretta – non solo abrogativo ma anche costitutivo. È il solito oltraggio che la classe politica adotta nei confronti della sovranità popolare che si esprime con il *referendum;* è il solito modo di difendere la democrazia rappresentativa che si assume disturbata dalla democrazia diretta.

Chiediamo, infine, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Pertanto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,10, è ripresa alle ore 10,30).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 3859 e 3853

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, procedendo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.4.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

PASTORE. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, neanche l'insidia contenuta nell'emendamento 3.10 si è stati in grado di cogliere.

Non si può convocare il popolo ad esprimersi se non su un argomento determinato e rilevante. Con l'emendamento 3.10 se al *referendum* non partecipa la maggioranza degli aventi diritto, magari perché non c'è nulla da decidere dato che non c'è niente di controverso, il *referendum* andrà deserto, il risultato sarà che lo statuto non verrà promulgato.

I *referendum* si devono tenere su scelte rilevanti. Chiamare i cittadini ad approvare lo statuto per il solo fatto che esso va approvato senza

che si ponga alcun problema di scelta rilevante è un errore; non però dei proponenti, che vogliono evitare che esso sia promulgato.

L'intervento popolare sullo statuto sarebbe rilevante soltanto se fosse posta di fronte agli elettori la scelta tra la forma di governo presidenziale e la forma di governo parlamentare nello statuto regionale.

Per questo motivo, il voto sull'emendamento 3.10 sarà contrario.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Verdi all'emendamento 3.10 per un motivo molto semplice. Non ritengo che davvero in nessun luogo al mondo si possa promulgare una Carta avente valore costituzionale, perché quella di cui stiamo parlando è la Costituzione di queste nuove istituzioni regionali, senza che essa riceva l'approvazione, in caso di *referendum*, del 50 per cento più uno degli elettori.

Affermare, come fa il collega Rotelli, che l'adesione o meno degli elettori al *referendum* possa essere irrilevante a fronte di quello che sarà il testo costituzionale di una regione, mi sembra quanto meno singolare.

Riteniamo – e questo avremo modo di esprimerlo più compiutamente in seguito, quando parleremo del controverso emendamento circa l'opportunità di procedere o meno al ballottaggio fra i due candidati più votati alla presidenza di una regione – che, se assumiamo il criterio che stiamo per aprire una fase costituente di nuove istituzioni, perché queste ricevano la licenza democratica da parte dei cittadini è necessario che la metà più uno degli elettori esprima il suo consenso. Altrimenti veramente non si capirebbe democraticamente su cosa si fondino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

PASTORE. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti che recano la mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Passigli si intendono illustrati.

* ROTELLI. Signor Presidente, questo disegno di legge viene dopo l'aborto della legge antiribaltone che il Senato approvò con il voto concorde della maggioranza e dell'opposizione e con il mio personale voto contrario. In sede di discussione generale, ho affermato che quella legge ha avuto onorata sepoltura, come non era difficile prevedere.

Questo è un disegno di legge che con l'elezione diretta del presidente della giunta regionale, si propone anche di evitare i ribaltoni. L'obiettivo, però, non viene raggiunto, perché la formulazione del testo è tale che ciò non può verificarsi. Se il presidente è eletto direttamente, il ribaltone si evita perché la mozione di sfiducia nei confronti del presidente così eletto comporta lo scioglimento. Tuttavia, è stata introdotta una clausola per la quale il consiglio regionale può anche derogare all'elezione diretta del presidente della regione. Il consiglio regionale, per esempio, può applicare un sistema come quello attualmente vigente, che non prevede una vera elezione diretta del presidente della regione; del resto se la prevedesse non servirebbe questo disegno di legge costituzionale. Basta quindi che anche soltanto in parte il consiglio regionale in sede di statuto adotti un sistema non coincidente con l'elezione diretta del presidente della regione perché i ribaltoni siano possibili: fallimento totale, dunque, dell'intenzione implicita nel provvedimento.

Per rimediare a questa situazione, l'emendamento 4.6, peraltro proposto da chi era contrario a qualsiasi legge antiribaltone, stabilisce che, se il presidente della giunta è eletto dal consiglio occorre la mozione di sfiducia costruttiva. Quindi per quello che può valere – e più di nulla sicuramente vale – nell'ipotesi di elezione non diretta del presidente della regione, si prevede almeno la sfiducia costruttiva. In tal modo, si rimedia in parte al fallimento della legge, la quale può essere elusa molto facilmente introducendo un sistema che non sia ad elezione diretta del presidente della regione.

Conosco già la risposta che verrà data: tanto ci dovrà essere l'approvazione dello statuto. Ebbene, ripeto quanto ho detto prima, non si può sottoporre al popolo un quesito del tipo: volete voi una vera e propria elezione diretta o volete una designazione il cui effetto è come l'elezione diretta? Non si può perché il popolo non può essere interessato ad un quesito così raffinato e quindi l'effetto che si determina è che il *referendum* non abbia luogo o comunque non abbia validità.

Pertanto, l'emendamento 4.6 è teso a ridurre la portata dell'errore implicito in tutto il provvedimento che – ripeto – non evita il ribaltone

perché non impone l'elezione diretta a tutte le regioni. Esso, infatti, lascia ai consigli regionali la facoltà di introdurre una qualche variante all'elezione diretta, per effetto della quale dopo può esserci il ribaltone.

PASTORE. Signor Presidente, l'emendamento 4.7 è molto semplice. Innanzitutto, se mi consente, vorrei precisarne il senso aggiungendo le parole «della giunta» sia dopo le parole «le dimissioni», sia dopo le parole «la decadenza». Infatti, il comma 1, terzo capoverso, ripete più volte la parola «dimissioni», mentre l'emendamento fa riferimento alle dimissioni della giunta.

Detto questo, preferisco il termine «decadenza» perché mi sembra più corretto che si usi questa parola nel caso in cui la giunta cessi dalle proprie funzioni a seguito delle dimissioni o della rimozione del presidente. Le dimissioni sono un atto volontario e quindi mi sembra poco corretto dal punto di vista lessicale parlare di dimissioni forzate della giunta. È dunque una semplice correzione di lingua italiana.

GASPERINI. Do per illustrato l'emendamento 4.8.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FISICHELLA, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 4.1, con l'indicazione del successore nella mozione di sfiducia, sostanzialmente introduce l'istituto della sfiducia costruttiva che in questa sede non si è ritenuto di includere, salvo naturalmente il rinvio all'autonomia statutaria ove gli statuti dispongano diversamente. Quindi, il parere è contrario.

Il parere è contrario anche all'emendamento 4.2 perché nel testo che ci viene dalla Camera, e che abbiamo accolto, si dice: «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione». Nell'emendamento 4.2, invece, si dice: «La mozione (...) si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione». Si opera cioè un capovolgimento: anziché il criterio dell'approvazione, si mette in evidenza il criterio della reiezione e si introduce poi un termine di accoglimento ulteriore, entro sette giorni dalla presentazione, ove la mozione non venga discussa né votata.

Esprimo parere contrario all'emendamento 4.3, soppressivo del terzo capoverso del comma 1.

L'emendamento 4.4 fa riferimento al presidente della giunta comunque espresso e prevede che, in caso di due dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte, è il consiglio regionale che provvede all'elezione di un nuovo presidente. Siamo in un'ottica diversa e quindi

esprimo parere contrario sull'emendamento 4.4, così come sull'emendamento 4.5.

L'emendamento 4.6, come abbiamo ascoltato poc'anzi dal presentatore Rotelli, fa riferimento al presidente che non viene «eletto a suffragio universale e diretto». In esso si prevede una «mozione di sfiducia con il nome del nuovo presidente della giunta», ma, in un contesto nel quale abbiamo fissato come criterio principale l'elezione a suffragio universale, le rimanenti opzioni si rinviano agli statuti e all'autonomia statutaria delle regioni. Il parere è quindi contrario anche su questo emendamento.

Abbiamo discusso a lungo in Commissione sulla differenza fra dimissioni e decadenza. L'emendamento 4.7 fa riferimento al terzo capoverso, laddove si legge: «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la sua rimozione o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio». Il senatore Pastore propone di sostituire le parole «le dimissioni» con le altre «la decadenza» ma, poiché il riferimento non è solo alla rimozione ma anche alle dimissioni, abbiamo ritenuto di mantenere il testo proposto dalla Commissione e quindi il parere del relatore è contrario.

Con l'emendamento 4.8, si propone di sopprimere le parole da «e lo scioglimento del Consiglio» fino alla fine del capoverso. Si prevedono dunque solo le dimissioni della giunta e non anche lo scioglimento del consiglio. La scelta principale della Commissione è stata in un altro senso; inoltre, l'eliminazione della parte successiva rinvia al tema delle dimissioni contestuali che viceversa, esplicitamente, la Commissione ha voluto richiamare circa gli effetti che dalle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio derivano per quello che riguarda la persistenza sia della giunta sia del consiglio. Il parere è contrario.

L'emendamento 4.9 propone di sopprimere l'ultimo periodo, laddove si legge: «In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio». Anche sotto questo profilo, il parere della Commissione è stato diverso e quindi il relatore è contrario all'emendamento 4.9.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, mi associo alle valutazioni del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.6.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, senta che razza di ragionamento (si fa per dire). È stato presentato alla Camera un disegno di legge antiribaltone, che arriva al Senato, dove viene modificato; esso naufraga poi alla Camera, ma si dice: «l'antiribaltone noi lo salviamo, perché prevediamo l'elezione diretta del presidente della regione». Ebbene, io affermo che, siccome l'elezione diretta del presidente della regione non è obbligatoria, non lo è neanche avere una legge antiribaltone: quindi, come è avvenuto sino ad adesso, le regioni sono autorizzate a fare il ribaltone. Che cosa ci sentiamo rispondere? Che si tratta dell'autonomia che hanno avuto i consigli regionali e infatti, sinora l'autonomia statutaria è stata quella di fare il ribaltone.

Lo scopo della legge è interamente fallito. Se la legge sull'elezione diretta del presidente della regione aveva la funzione di sostituirsi alla legge antiribaltone per evitare i ribaltoni, ciò non si verifica. Si risponde che la cosa è rimessa ai consigli regionali. Appunto: la legge antiribaltone è stata concepita, malamente concepita per evitare che ci si rimettesse ai consigli regionali!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dai senatori Gasperini e Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo articolo 4, come era stato annunciato fin dalla discussione generale e nel dibattito di ieri.

Confermo che ci sarà l'approvazione da parte del Gruppo di Forza Italia, salvo che venga toccato l'unico vero punto sostanziale dell'accordo (che il relatore non mi sembra in grado di garantire) e cioè che l'elezione non avvenga con il doppio turno. Ma di ciò si parlerà all'articolo 5.

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, prendendo spunto dal resoconto dei lavori che dal 1997 in poi la Commissione bicamerale aveva compiuto in riferimento alle riforme costituzionali, desidero far presente che l'articolo 4 è espressione (come gli altri articoli già approvati) di un lavoro molto serio svolto tra il '97 e il '98, e riguarda un punto che romanticamente vorrei ricordare all'Aula del Senato nel momento in cui l'articolo sta per essere votato da molti colleghi che hanno concorso a quell'operazione politica di trasformismo che in Bicamerale avevamo considerato contraria alle regole della decenza costituzionale: mi riferisco ai cosiddetti ribaltoni regionali.

Ricordo che l'articolo 4 era stato previsto in Bicamerale prima che avvenissero i ribaltoni. Era stato inserito da me nel disegno di legge costituzionale originario del 1997, era stato previsto dopo gli emendamenti presentati dai colleghi deputati e senatori nel 1998 ed era nel testo consegnato all'esame della Camera dei deputati all'inizio del 1999.

Quindi, noi ritenevamo, secondo me in modo costituzionalmente preciso e corretto, che, una volta che gli elettori diventano, per opinione diffusa, i detentori del potere di scelta delle maggioranze di governo e quindi delle collocazioni bipolari (o almeno di quelle di polo, essendo una pluralità di poli la caratteristica della politica italiana oggi), la scelta degli elettori dovesse essere onorata dai comportamenti dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Questo fatto era stato previsto come del tutto normale e vi era stata una grande agitazione in Parlamento tra l'ottobre e il dicembre 1998, perché le norme contro il ribaltone venivano invece contraddette dalla nascita del Governo D'Alema e dei governi regionali siciliano, campano e calabrese come governi di ribaltone.

Noi non vogliamo esprimere rammarico per ciò che è avvenuto; vogliamo dire che siamo lieti che una norma di pulizia costituzionale, come l'articolo 4, venga votata in quest'Aula anche da coloro i quali avevano concorso a quella che possiamo definire l'indecenza costituzionale. Siamo lieti di votare a favore dell'articolo 4 anche per questo motivo ed avremmo piacere che i colleghi che hanno concorso a legittimare i ribaltoni regionali si astenessero, per decenza, dal voto.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, desidero lasciare a verbale che il fatto che il cambio di un Governo o di una maggioranza sia questione di decenza o indecenza lo afferma una parte politica, il che è legittimo ma merita la valutazione relativa che meritano tutte le affermazioni delle parti politiche. Rispetto questa affermazione, ma non la condivido e la lascio a chi l'ha fatta.

Tengo a dire che la valutazione sul piano costituzionale si fa secondo le regole, così come sono. Nel testo che stiamo per approvare è definita la regola secondo cui, là dove c'è l'elezione diretta, si iscrive correttamente una norma che impedisce il cambio del Governo. È questo un modello compiuto, un modello razionale; non si può pretendere che tale logica sia esportata al di fuori del modello laddove si faccia una scelta diversa. Quindi, ritengo che le argomentazioni in senso contrario portate dai colleghi non possano essere condivise.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 3859 e 3853

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. L'emendamento 5.1 si dà per illustrato.

GASPERINI. L'emendamento 5.2 si dà per illustrato.

CASTELLANI Pierluigi. L'emendamento 5.3 si illustra da sé.

CÒ. Gli emendamenti 5.4 e 5.12 si illustrano da sé.

VILLONE. Visto che il senatore Salvi, primo firmatario dell'emendamento 5.6, ha cambiato la sua collocazione, mi sia consentito brevemente di illustrare tale proposta modificativa di cui si è, implicitamente ed esplicitamente, a lungo già discusso.

Questo emendamento si propone di introdurre nella procedura elettorale una fase di doppio turno. Per chiarire subito qual sia il contenuto di tale proposta modificativa intendo specificare ai colleghi che questo doppio turno non è un doppio turno di collegio. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, liberate l'emiciclo; stiamo svolgendo una discussione che ha la sua importanza.

VILLONE. Come dicevo, questo non è un doppio turno del tipo posto in discussione in particolare in merito alla questione relativa alla riforma della legge elettorale per il Parlamento. Si tratta di un doppio turno che ha ad oggetto il candidato presidente e il listino che – come è noto – è un listino regionale. Quindi, al massimo sarebbe correttamente definibile come un doppio turno di coalizione; lo affermava anche il collega Manzella nel suo articolo su «la Repubblica» di pochi giorni fa ed è, quindi, un doppio turno che si sottrae – almeno per questa parte – ad una larga quota delle polemiche svolte su quell'altro versante. Ripeto, non è un doppio turno di collegio ma un doppio turno sul candidato con il suo listino.

Il motivo evidente per cui con questo emendamento viene proposto il doppio turno ritengo risieda anzitutto nel fatto che, laddove si discute di una carica investita di poteri esecutivi, del titolare del massimo organo esecutivo della regione e cioè del presidente della giunta della regione, si pone in maniera molto chiara una questione di legittimazione. In primo luogo si deve pensare che l'elezione diretta del presidente fa venire meno l'investitura attraverso il voto consiliare. Avere un presidente

eletto con un solo turno significa avere un presidente che magari ha ottenuto il 25-30 per cento dei voti e che quindi non ha avuto il consenso – piuttosto il dissenso – della maggioranza dei cittadini della sua regione e ciò per il titolare della massima carica dell'esecutivo è cosa assolutamente rilevante. Quindi, l'esigenza di un profilo di legittimazione, che è lo stesso che si evidenzia per l'elezione del sindaco e per quella del presidente della provincia (cariche per le quali è previsto un sistema a doppio turno, come tutti sapete), rappresenta un primo fondamentale argomento che ci ha spinto a presentare l'emendamento in questione, tra l'altro creando una omogeneità con un modello elettorale già sperimentato e che la gente conosce: si voterebbe per il presidente della regione ugualmente a come si vota per il sindaco e per il presidente della provincia e, del resto, non si vedrebbe il motivo per cui mentre si vota in un modo per il sindaco e per il presidente della provincia dovrebbe necessariamente votarsi in maniera diversa per il presidente della regione. Per la verità non si comprende per quale ragione vi sia un tale «fuoco» di sbarramento su questo punto da parte dei colleghi del Polo.

Un secondo argomento di ordine sistematico che va sottolineato è inerente la funzione di un doppio turno nell'ambito di un sistema elettorale, e qui va sottolineato un argomento. Credo che i colleghi del Polo con questo loro attacco al concetto del doppio turno – per la verità un po' disordinato – forniscano una lettura di quanto accade in questo paese che definirei poco attenta al nuovo e anzi volta – mi sia consentito dirlo – al vecchio.

Infatti, in realtà, questa forte opposizione dei colleghi del Polo al doppio turno non ha motivazioni di principio, e si fonda sulla semplice convinzione che il doppio turno convenga di più all'altra parte politica. I colleghi del Polo sono convinti che il doppio turno, forse per qualche investitura divina – non si comprende quale – sarebbe destinato a beneficiare in eterno chi attualmente ha la maggioranza e quindi a fare il danno in eterno della propria parte politica. Questo è il fondamentale motivo per cui i colleghi del Polo sono contrari al doppio turno e non c'è – ripeto – alcun argomento di elevato principio a fondamento della loro contrarietà.

Ora, è del tutto evidente che nessun sistema elettorale può beneficiare sempre una stessa parte politica, in quanto tale sistema è una regola in cui si versa la politica nelle sue peculiarità, nella sua contingenza e nel suo cambiare quotidiano.

Nella nostra esperienza recente, soprattutto, noi possiamo osservare come questa politica cambi dandoci il segno che non è vero e fondato l'argomento portato dai colleghi del Polo. Infatti, a che cosa serve un doppio turno? Serve in sostanza primariamente a recuperare il voto mobile che in un primo turno non si orienta già verso una scelta di governo di tipo bipolare. A questo, quindi, serve il doppio turno, non vi sono questioni di fede, questo è il fine al quale il meccanismo tecnico si rivela servente: si vota in un primo turno dove si stabilisce l'identità e nel secondo si concorre per la scelta di governo.

Pertanto, per la valutazione dell'opportunità o meno del doppio turno in un sistema, è decisiva la quota di voto mobile che si può ragione-

volmente ritenere destinataria principale del secondo voto: laddove esiste un'elevata quota di voto mobile è utile avere a disposizione un secondo turno che la recupera ad una scelta di governo.

Va detto che se noi guardassimo al nostro come ad un sistema nel quale tutto è fermo e ci sono piccole fette di corpo elettorale che sono pregiudizialmente contrarie a scelte bipolari di governo che possono essere recuperate successivamente, potremmo misurare un vantaggio per l'una o l'altra parte; tuttavia, fenomeni come il voto per la Bonino e lo stesso risultato elettorale per la nuova formazione dell' «Asino», ci dicono che nel nostro sistema esiste appunto non una frazione a destra ed una a sinistra, ma una quota consistente – che si attesta ormai intorno al 20 per cento circa del corpo elettore – che è fluttuante e si sposta. Quindi, ovviamente, non è possibile affermare che lo spostamento di tale quota dia beneficio a l'una o all'altra parte politica per sempre e inevitabilmente, in quanto si tratta di quote di consenso elettorale sulle quali ciascuna forza politica potrà giocare la sua partita e tendere ad aumentare il proprio consenso.

Pertanto, si può affermare che proprio le più recenti vicende ci indicano che l'analisi dei colleghi del Polo è sbagliata quando pensano che in modo necessario, automatico ed inevitabile ci possa essere un vantaggio per l'attuale maggioranza da un meccanismo elettorale quale quello del secondo turno.

Sentiamo quindi il dovere di insistere sull'emendamento 5.6 che ha una motivazione sostanziale, forte, anzi fortissima dal punto di vista istituzionale; ha da un lato una motivazione inerente la legittimazione di chi governa e dall'altro lato, si mostra come meccanismo più aderente e coerente con quello che è oggi il vero modo di essere del nostro sistema politico. Le opinioni diverse sono a nostro avviso fondate su una analisi sbagliata, invecchiata e che non comprende davvero quello che sta accadendo in questo paese. *(Applausi del senatore Saracco).*

PASTORE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.7, mentre gli altri emendamenti si illustrano da soli.

MANZELLA. Do per illustrato l'emendamento 5.8.

PRESIDENTE. Il senatore Besostri si intende dia per illustrati i suoi emendamenti.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FISICHELLA, *relatore.* Signor Presidente, i primi quattro emendamenti, proponendosi di sopprimere l'articolo 5, rendono praticamente impossibile giungere al voto del 2000, che rappresenta un adempimento importante rispetto al quale le disposizioni transitorie si muovono, con una normativa che in qualche modo «apra» alla riforma a regime prevista dai primi quattro articoli. Quindi il parere rispetto a questi emendamenti soppressivi è contrario.

L'emendamento 5.6 pone il problema politico al quale più volte abbiamo fatto riferimento; vale a dire il problema di una modificazione, ancorché solo nella parte transitoria, di rilievo politico e con riferimento all'accordo politico che ha consentito il varo di questo disegno di legge costituzionale in prima lettura alla Camera, che introduce questo elemento di novità.

Nel merito vorrei fare alcune osservazioni.

In qualche modo inseriamo in una norma costituzionale, sia pure con riferimento alla parte transitoria, una formula elettorale specifica, in questo modo innovando in maniera significativa e creando anche un precedente.

Il secondo aspetto è che di fatto non credo sia molto frequente l'ipotesi di elezione di un presidente con il sistema qui ipotizzato con il 30 per cento dei voti. Non voglio escludere che ciò possa accadere ma lo giudico statisticamente e politicamente, con riferimento al quadro degli equilibri politici complessivi, improbabile.

La terza questione. Anche se mi rendo conto che se noi lasciassimo oggi immutato il testo della Camera poi sarebbe molto difficile in quella sede modificare un disegno di legge che ha avuto il consenso in prima lettura sia della Camera che del Senato, è anche vero che era emersa da parte di forze politiche importanti, che avevano fornito il loro contributo al positivo esito di questo lavoro di revisione costituzionale, un'esigenza di approfondimento di questo punto cruciale del sistema elettorale.

A me pareva, e l'ho detto sia in Commissione sia in Aula nell'una e nell'altra sede a più riprese, che si potesse accogliere questa esigenza di riflessione ulteriore e quindi segnalo che su questo emendamento si determina una situazione di asimmetria e di disparità di valutazione forte presumibilmente tra alcuni dei Gruppi politici che hanno concorso alla promozione di questo disegno e quindi nella maggioranza parlamentare vasta che l'aveva approvato.

In ogni caso il relatore che, nei limiti delle sue modestissime forze, è garante solo del buon andamento dei lavori, per quello che riguarda il compito che gli è stato affidato, e non deve garantire né l'una né l'altra parte dell'Aula ma semplicemente richiamare l'attenzione sia sugli aspetti di merito che su quelli di metodo e anche di quadro politico, ha compiuto, sia pure rapidamente, tutti e tre questi suoi compiti e quindi si rimette all'Aula.

L'emendamento 5.7 è stato ritirato. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, l'emendamento 5.100 risponde ad una esigenza di tipo tecnico. Su questo emendamento era stata la Commissione a suggerire che ci fosse un'integrazione del testo, perché in assenza di questa specificazione, soprattutto di tipo tecnico normativo, una parte dell'articolo 5 sarebbe stata poi di difficile applicazione.

Gli altri emendamenti fanno riferimento in larga parte alle questioni a lungo dibattute in Commissione. Ritengo perciò che non sia necessario in questa sede ribadire cose ampiamente già dette in quel contesto, almeno da parte mia, e di insistere ulteriormente nel richiamare aspetti sui quali la pronuncia della Commissione è

stata già ampia e approfondita, fermo restando poi il titolo dell'Assemblea ad assumere gli orientamenti che riterrà opportuni.

MACCANICO, *ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, di identico contenuto.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto e indubbiamente essendo presentatore dell'emendamento 5.2 mi esprimo a favore. Nel contempo vorrei fare alcune osservazioni su tutto l'articolo e sul perché ne chiediamo la soppressione. A nostro giudizio dal punto di vista costituzionale stiamo creando un mostriciattolo perché stiamo per mettere in atto delle disposizioni di valore costituzionale che però fanno riferimento, fin troppo puntuale, a disposizioni di legge ordinaria. Mi spiego. All'articolo 5 del testo proposto dalla Commissione si prevede che siano candidati alla presidenza della giunta regionale i capilista delle liste regionali. Ciò vale a significare che la legge ordinaria per l'elezione dei consigli regionali è modificabile o che comunque questa parte è immodificabile? In questo senso, se il Parlamento domani modificasse la legge elettorale regionale non prevedendo più, ad esempio, i capilista delle liste regionali, che significato avrebbe questa legge costituzionale dal momento che verrebbe a cadere uno dei suoi pilastri? D'altro canto la legge ordinaria, secondo me, può essere modificata tornando al sistema precedente dove non esistevano i capilista. Quindi avremmo praticamente una legge ordinaria che non si sa se si può cambiare, modificare in tutto o in parte, perché chiaramente la legge costituzionale vale più di quella ordinaria. La legge costituzionale però fa riferimento puntuale e preciso alla legge ordinaria. Tanto valeva allora costituzionalizzare direttamente l'intera legge ordinaria e non introdurre questo passaggio indiretto che secondo me può portare a notevoli complessità. Ad esempio, nell'idea di chi ha proposto l'emendamento a firma Salvi, Villone e altri senatori, si è prevista quasi una similitudine con l'elezione dei sindaci o dei presidenti di provincia, trascurando però l'apparentamento perché la legge elettorale regionale ordinaria adesso non lo prevede, ma sarà possibile, qualora venga accolto l'emendamento Salvi-Villone, prevedere attraverso modifiche della legge ordinaria la possibilità di apparentamento così come è concesso oggi nei comuni e nelle provincie. Lo sappiamo tutti perché gli apparentamenti sono stati fatti e avranno efficacia nelle votazioni di domenica prossima.

Ripeto, per dirla con parole magari banali, mi sembra un pasticcio quello che stiamo facendo, questa commistione tra norme costituzionali e norme ordinarie. Pertanto, ribadendo il voto favorevole al nostro e agli emendamenti identici al nostro, proponiamo l'accantonamento dell'arti-

colo 5 e il conseguente accantonamento dell'emendamento Salvi-Villone per poter riflettere sulla problematica che ho testé sollevato.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come avete ascoltato, il senatore Speroni propone l'accantonamento dell'intero articolo 5. Si tratta di una richiesta di accantonamento che io debbo mettere ai voti preliminarmente perché altrimenti è inutile discutere o fare dichiarazioni di voto sugli emendamenti presentati all'articolo. Su questa richiesta preliminare di accantonamento c'è la possibilità di dichiarare il proprio voto.

Senatore Fisichella, vuole esprimere il suo parere?

FISICHELLA, *relatore.* Sono contrario alla proposta di accantonamento.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia dichiaro che accogliamo la proposta di accantonamento per salvare la legge.

Se fra qualche minuto verrà approvato l'emendamento 5.6 ...

PRESIDENTE. Se verrà accolta la richiesta di accantonamento non arriveremo alla votazione dell'emendamento 5.6.

ROTELLI. Appunto, signor Presidente. Ritengo che per evitare di votare fra qualche minuto l'emendamento 5.6, e cioè per evitare di determinare una contrapposizione quanto meno tra i due maggiori partiti italiani sul primo atto di riforma, sia opportuno l'accantonamento dell'articolo perché esso ci consente di meditare per una settimana e di vedere se è possibile pervenire a un accordo che consenta a tutti di approvare l'articolo 5 e, conseguentemente, l'intero disegno di legge costituzionale.

È del tutto evidente che se verrà approvato l'emendamento 5.6 il Gruppo Forza Italia avrà difficoltà a votare a favore del provvedimento perché verrà meno l'accordo politico, sull'unico vero punto che stava a cuore alla Camera e che sta a cuore anche ai presidenti dei consigli regionali che premono perché si voti così nella prossima primavera.

Al di là delle motivazioni e al di là delle intenzioni mi sembra che la proposta del collega Speroni – sono lieto che sia stata fatta dal collega Speroni – sia molto ragionevole. Anzi, mi permetto di ritenere che il modo in cui il Presidente del Senato l'ha sottolineata sia significativo.

Evitiamo che venga combinato un ulteriore pasticcio dopo quelli combinati in precedenza. Cerchiamo di fare in modo che la prima riforma costituzionale possa essere approvata, almeno al Senato, con un ampio accordo, così come richiedono le riforme costituzionali.

Concludendo, rinnovo il mio appoggio alla richiesta avanzata dal collega Speroni.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai senatori Gubert e D'Onofrio che ne hanno fatto richiesta, vorrei comprendere bene che cosa mettiamo in discussione.

C'è una richiesta d'accantonamento da parte del senatore Speroni. Bisogna immediatamente chiedere: è un accantonamento puro e semplice, il che comporta di paralizzare l'attività dell'Aula su questo disegno di legge, o è una proposta di stralcio? In secondo luogo, il senatore Rotelli, dopo essersi dichiarato favorevole all'accantonamento (stralcio?), propone un rinvio alla prossima settimana. Delle due, l'una. Se discutiamo quest'argomento, quello del senatore Speroni è preliminare all'altro del rinvio alla prossima settimana. Accolto l'accantonamento, non possiamo andare avanti; accolto lo stralcio, possiamo ugualmente andare avanti, perché viene espunto l'intero articolo 5 e si procede alle dichiarazioni di voto finali per l'approvazione definitiva del disegno di legge, così come è già avvenuto in quest'Aula.

Senatore Speroni, lei chiede lo stralcio dell'articolo 5 o il suo accantonamento, il che blocca, se approvato, qualunque intervento dell'Assemblea sul disegno di legge?

SPERONI. Signor Presidente, non voglio bloccare il disegno di legge. Non so se sia più utile lo stralcio rispetto all'accantonamento e pertanto mi rimetto a lei come suggeritore autorevole. Desidero solo un'intesa fra le forze presenti al Senato, dando il minor rallentamento possibile al provvedimento.

PRESIDENTE. Sul provvedimento vi è un'attesa da parte delle forze politiche e anche nel paese, perché nel 2000 si dovrebbe procedere al rinnovo dei consigli regionali. Poiché non possiamo bloccare quest'iniziativa legislativa di natura costituzionale, in quanto ciò sarebbe contro l'interesse generale, piuttosto che parlare di accantonamento parlerei di stralcio. Vedremo poi se sullo stralcio si formerà una maggioranza.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, chiedo mezz'ora o tre quarti d'ora di tempo *res melius perpensa* per approfondire il tema. Lo ritengo necessario, da modesto giurista, anche per alcune incongruenze che ho rilevato nel disegno di legge.

La prego, signor Presidente, di accogliere il mio invito e prego i colleghi di appoggiare la mia richiesta di sospendere i lavori per un maggior ripensamento. Forse potremo risolvere il problema.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni contrarie, propongo di sospendere la seduta per mezz'ora, senatore Rotelli, altrimenti sospenderemo oggi pomeriggio se interverremo su quest'argomento. Invito i

Gruppi parlamentari a riunirsi per realizzare un'intesa in direzione dello stralcio o dell'accantonamento – mi auguro di no – o in direzione di una convergenza sulle proposte che sono state presentate.

Se non si fanno osservazioni, sospendiamo dunque i nostri lavori per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 12).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Eravamo giunti all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5. Abbiamo sospeso i nostri lavori anche per tentare di far sì che si realizzasse un'intesa fra i Gruppi parlamentari. Domando se ci sia qualche proposta in merito.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, la proposta, che credo possa venire incontro ad alcune giuste considerazioni che hanno svolto i colleghi, è quella di riformulare l'emendamento 5.6 sopprimendo tutta la parte successiva alle parole «di voti validi»: sarebbe quindi soppressa la parte dell'emendamento che va dalle parole «e sono» fino alla fine dell'emendamento.

Chiediamo anche la soppressione dell'inciso «, e le rispettive liste regionali,».

La nuova formulazione dell'emendamento 5.6, diverrebbe dunque la seguente:

«*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti:* "È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi."».

Il motivo di tale soppressione è che questi sono meccanismi di dettaglio nella legislazione elettorale, meccanismi già presenti nelle legge elettorale vigente, la cui soppressione quindi non impedisce l'immediata operatività della norma. Tuttavia non essendo tali meccanismi inseriti nella forma attuale dell'emendamento, si lascia spazio alla successiva normazione di intervenire per perfezionare il meccanismo elettorale.

Si ottiene in tal modo l'obiettivo di inserire il principio congruo di natura costituzionale, quindi coerente con la natura dell'intervento che operiamo, senza però irrigidire e diminuire l'operatività per il 2000 della norma stessa. Per tale motivo propongo la riformulazione dell'emendamento come esposto.

PRESIDENTE. Senatore Villone, per una maggiore comprensione di quanto stiamo per mettere in votazione, l'emendamento presume che

vi sia una candidatura alla carica di presidente della giunta regionale. C'è la previsione di un primo turno e quindi di un turno successivo nell'ipotesi in cui al primo nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti.

La legge Tatarella presume una lista, avendo un capolista.

VILLONE. Infatti l'insieme della norma transitoria richiama con chiarezza la legge vigente, per cui il candidato alla presidenza della giunta regionale è il capolista di quella lista. Ciò è scritto in modo esplicito, quindi non v'è alcun dubbio su tale aspetto. Stiamo parlando sempre di una norma che si innesta sul *Tatarellum*. Questo emendamento cancella soltanto il terzo periodo dell'articolo 5 lasciando del tutto intatti i due periodi precedenti che sono quelli che esplicitamente affermano che sono candidati alla presidenza i capilista delle liste. È qui l'innesto con il *Tatarellum.*

PRESIDENTE. Resta cioè la prima parte delle disposizioni transitorie cui si aggiunge l'emendamento così come ridotto.

VILLONE. Esattamente. L'emendamento così come ridotto sostituisce il terzo periodo dell'articolo 5 lasciando impregiudicato il resto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento come riformulato.

FISICHELLA, *relatore*. Signor Presidente, in sostanza salta soltanto la proposizione «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale». Qui andrebbe ad inserirsi la parte residua dell'emendamento. Proseguirebbe poi immutato il testo delle disposizioni transitorie come proposto dalla Commissione.

Per quanto concerne l'aspetto strettamente politico non posso che rimettermi alle valutazioni che faranno i Gruppi parlamentari, che in parte hanno già svolto e che ora presumo vorranno esplicitare. Certo, una volta che si decide di introdurre uno specifico sistema elettorale ci si pone anche il problema quanto meno della distinzione del sistema del doppio turno tra doppio turno aperto e doppio turno chiuso, cioè tra doppio turno limitato al ballottaggio tra i due candidati più votati e doppio turno che in qualche modo non esclude o la candidatura di ulteriori personalità o addirittura, almeno da un punto di vista teorico, la sostituzione di un candidato o di più d'uno di essi.

È infatti evidente che a seconda che si abbia un doppio turno con ballottaggio limitato ai due candidati più votati al primo turno, oppure un doppio turno tendenzialmente aperto, ferma restando la possibilità di qualche clausola di sbarramento, cambia il sistema delle alleanze. Si tratta, quindi, di una valutazione di tipo politico che devono fare le forze politiche: tra il primo e il secondo turno, a seconda della ammissione che si determina nel turno successivo soltanto tra i due candidati più votati al primo turno, oppure tra una varietà di candidati che in parte pos-

sono anche non corrispondere ai due più votati al primo turno si apre una possibilità diversa di costituire accordi fra il primo e il secondo turno.

Si tratta in qualche modo di una questione di dottrina, ma che ha forti implicazioni dal punto di vista politico e sulla quale dobbiamo avere quindi consapevolezza.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, a me pare che la vicenda stia assumendo contorni che definirei kafkiani. Siamo stati tre mesi in Commissione a discutere su questo argomento. Era stato deciso, per concorde volontà di tutte le forze politiche, di accantonare gli argomenti relativi a questo aspetto dell'elezione (un turno, due turni o quant'altro). Si è arrivati ad un voto pressoché unanime della Commissione, si è venuti in Aula, si è svolto un lungo ed approfondito dibattito ed è riemerso questo emendamento. All'ultimo secondo, oserei dire, in termini calcistici, proprio in «zona Cesarini», le argomentazioni che noi – come anche i colleghi della Lega, di Alleanza Nazionale e del CCD – abbiamo proposto inducono – ed ovviamente ne prendiamo atto con piacere – il Governo, la maggioranza, il Presidente della Commissione affari costituzionali e finanche lo stesso relatore a riesaminare questa fattispecie.

Io credo veramente – e lo dico per senso di responsabilità – che potremmo anche essere favorevoli a tale proposta modificativa, a seguito però di un minimo di approfondimento che ci metta nelle condizioni di avere dinanzi tutta la documentazione riguardante quest'aspetto del provvedimento, e non invece fogli volanti così come sta avvenendo negli ultimi minuti. Non credo che questo sia un modo giusto di procedere su un disegno di legge costituzionale, che noi per primi abbiamo chiesto e voluto insistendo nell'elezione diretta del Presidente della regione, sulle norme antiribaltone e quant'altro. Nessuno quindi può accusarci di non volere questa legge: la vogliamo, ma vogliamo una legge che abbia un minimo di senso compiuto.

Mi domando se sia possibile, ragionevole e responsabile chiedere a questo punto della storia una breve sospensione non per rinviare l'esame del provvedimento all'infinito, non per non approvarlo, ma per approvare una legge fatta bene. È possibile immaginare che su un argomento di tale rilevanza vi possa essere il tempo, il modo ed una riflessione opportuna per svolgere un lavoro ben fatto? Che cosa osta – veramente lo chiedo senza nessun retro pensiero e senza nessuna motivazione politica, ma per buon senso – ad un brevissimo rinvio dell'esame del provvedimento, magari a martedì pomeriggio o a mercoledì mattina, alla ripresa dei lavori dell'Aula, in maniera tale da avere qualche ora per poter riflettere, ed eventualmente migliorare ancora la proposta che mi sembra stia emergendo?

Mi limito a formulare questa richiesta, Signor Presidente, perché mi sentirei in qualche modo usurpato nel ruolo di parlamentare se do-

vessi esprimere su due piedi un'opinione su un argomento che obiettivamente non è ancora definito. Pur riconoscendo che qualche passo avanti è stato compiuto, tuttavia la riflessione ulteriore induce ad una riflessione aggiuntiva, e non a concludere tanto per concludere.

Signor Presidente del Senato, mi permetto di proporre una questione sospensiva della discussione dei disegni di legge in esame, chiedendo, affinché non vi siano interpretazioni strumentali della nostra volontà, che essa venga rinviata, stabilendo fin da ora la data e l'ora in cui l'Assemblea del Senato dovrà definire questo argomento. Nel frattempo, il Presidente della Commissione, il relatore e le forze politiche che volessero partecipare con i propri rappresentanti potranno approfondire e definire questo aspetto.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, sinceramente trovo questo modo di legiferare abbastanza sconcertante.

Si intende infatti introdurre una norma, che sostanzialmente costituisce una legge elettorale, in un testo di rango costituzionale, violando in tal modo un principio cardine del nostro ordinamento giuridico in base al quale in materia elettorale si legifera con legge ordinaria.

Il testo dell'emendamento 5.6 introduce un autentico pasticcio sul piano legislativo, in quanto mescola una normativa elettorale, demandata alla legge ordinaria, con una normativa su base costituzionale. Va detto, inoltre che l'emendamento così come è stato riformulato riduce soltanto l'ampiezza del pasticcio, ma non elimina questa confusione, perché introduce il secondo turno di elezione del Presidente della Giunta regionale.

C'è quindi – ripeto – un elemento di grave confusione, e credo che introdurre il secondo turno con una legge ordinaria elettorale, sia pure per i consigli regionali, basati invece sul turno unico, imponga la necessità di ridisegnare l'interna normativa e, soprattutto, imponga l'idea che la legge elettorale per le regioni debba essere riformulata con una legge ordinaria, mentre all'interno della legge di rango costituzionale resterebbe il principio – che non condividiamo – dell'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Ritengo quindi che questa materia dovrebbe essere completamente stralciata dalla legge costituzionale; in tal modo resterebbe in vigore una legge ordinaria che andrebbe naturalmente riformulata, in attesa che gli statuti delle regioni stabiliscano le nuove leggi elettorali con la forma di governo.

Si tratta comunque di princìpi che noi non condividiamo, tant'è vero che esprimeremo un voto contrario al disegno di legge in esame; tuttavia va detto che dal punto di vista della tecnica legislativa e del buon legiferare la soluzione testé prospettata sarebbe certamente quella migliore: abbandonare quindi questa materia, lasciando al legislatore ordinario quanto concerne la legge elettorale.

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, desidero innanzitutto precisare che la questione in esame non è affatto nata all'ultimo minuto, tant'è vero che se ne era discusso in Commissione ed era stato anche presentato un emendamento, che non è stato esaminato, ma riguardo al quale ho avuto modo di avvertire esplicitamente la Commissione che sarebbe stato ripresentato in Aula.

Pertanto tutti erano avvertiti del fatto che in ogni caso sarebbe stato affrontato questo problema in Aula e ciò sta a dimostrare che non si tratta affatto di una questione che nasce all'ultimo minuto.

Se poi qualcuno oggi si trova in difficoltà, perché avendo male inteso l'emendamento e ritenuto che si trattasse di un doppio turno di collegio – contro il quale si è scagliato in altri contesti – scopre invece oggi che si tratta di un doppio turno di coalizione, che si pone all'interno delle posizioni politiche dei colleghi del Polo, espressamente adottate, questo non rappresenta certo un nostro problema, ma di chi ha mal valutato l'emendamento presentato.

Pertanto, adesso non comprendo le ragioni della proposta di rinvio, soprattutto dal momento che il testo dell'emendamento 5.6 è stato riformulato, accogliendo delle giuste indicazioni dei colleghi dell'opposizione che hanno prospettato argomenti validi, che sono stati valutati, e la cui conseguenza è il ritaglio dell'emendamento con l'espunzione di una parte che effettivamente introduceva elementi di eccessiva rigidità.

Dopo di che, il rinvio non serve assolutamente a nulla. A questo punto siamo pronti per procedere e personalmente ritengo che dobbiamo procedere.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi non muteremo certamente parere su questo disegno di legge in base al testo che verrà approvato sulla disposizione transitoria; quindi non è per recuperare una valutazione complessiva sul provvedimento che riteniamo sia opportuno un approfondimento sull'articolo 5 (disposizioni transitorie), ma è per un'esigenza di chiarezza legislativa.

In effetti le disposizioni elettorali dovrebbero restare fuori dal testo costituzionale. Qui provochiamo un irrigidimento; inseriamo in una norma costituzionale materia elettorale, modificando parzialmente la legge vigente che invece, dopo l'introduzione dell'elezione diretta del presidente della regione, se questo il Parlamento definitivamente vorrà, dovrebbe essere rivista complessivamente. Quindi si tratta di un modo di legiferare estremamente criticabile.

Ora ci troviamo di fronte all'emendamento cosiddetto Villone, che ha come prima firma quella del senatore Salvi. È chiaro che esso era

conosciuto. Qui c'è stata però una discussione, una sospensione, e ora viene formulata una nuova versione che va ad inserirsi in queste disposizioni transitorie.

Credo che in questa situazione la richiesta di rinvio alla prossima settimana sia più che motivata e mi associo ad essa.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voglio solo fornire qualche parola di chiarimento.

La riformulazione dell'emendamento non deriva da sotterfugi politici – chiamiamoli così – ma semplicemente dal fatto che, mentre il testo originario prevedeva l'elezione diretta del presidente della regione a turno unico, l'emendamento Salvi-Villone ha introdotto o tende ad introdurre – perché ancora non è stato approvato – il doppio turno, innestandosi però in maniera non del tutto appropriata nella normativa elettorale stabilita con legge ordinaria che prevede il turno unico anziché quello doppio. Quindi la proposta di alleggerire l'emendamento vale soltanto a rendere non incompatibile l'elezione con doppio turno con la legge impostata sul turno unico.

Dopo di che le forze politiche saranno libere di lasciare la situazione così come è, ad emendamento Salvi approvato, o raccordare ancora meglio la legge ordinaria impostata sul turno unico con una legge costituzionale che introduce il doppio turno.

Se le forze politiche invece riterranno di lasciare la situazione così come è, basta non modificare nulla, approvare l'emendamento Salvi-Villone così come modificato, dopo di che saranno eventualmente i consigli regionali e le regioni stesse – come consentito dalla norma – ad apportare tutte le modifiche che riterranno opportune.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi pare ci sia parecchia confusione in merito a questo articolo 5.

In effetti non si tratta di una norma transitoria che vale fino ad una data precisata, ma potrebbe durare molto a lungo. Con essa infatti si richiede l'approvazione degli statuti, e immagino che le regioni li approveranno, ma anche l'approvazione di una legge ordinaria in merito, e non credo che questo sia così facile. Quindi potrebbe trattarsi di una procedura che dura parecchio nel tempo, magari non solo in vista delle prossime elezioni, ma anche in caso di elezioni anticipate, qualora si dovessero verificare, come è probabile, attraverso le nuove disposizioni di legge che qui vengono introdotte.

Inoltre si demanda alla legge ordinaria vigente l'elezione dei consigli regionali. Però, è quella vigente adesso o quella che sarà in vigore tra due anni?

Non credo che possiamo vincolare il Parlamento a non legiferare più se qualcuno non legifera per il futuro. Quindi credo che si richieda un approfondimento, ed io ero favorevole ad una reiezione dell'articolo 5 o ad un suo stralcio.

Quanto poi alle motivazioni di sostanza che sottendono all'emendamento presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, vorrei far notare che si tratta di motivazioni strettamente giuridiche, ma che nella prassi del comportamento politico della popolazione italiana si rivelano però del tutto infondate. Infatti, il numero di partecipanti al secondo turno è normalmente di molto inferiore al numero di coloro che partecipano al primo, per cui l'eletto presidente della regione che ottenga il 51 per cento dei voti su una base notevolmente bassa di voti validi espressi, è molto meno legittimato di chi viene eletto al primo turno, ma sulla base di una partecipazione al voto molto più alta. L'osservazione del senatore Villone avrebbe senso qualora si introducesse un *quorum*, anche minimo. Soltanto se si esprime la maggioranza degli aventi diritto al voto ha un senso richiamare il principio della necessità di una legittimazione da parte della maggioranza dei votanti, ma se la maggioranza dei votanti si calcola su una percentuale di base che può essere del 20, 30 o 40 per cento, perché questo è il risultato del secondo turno elettorale – normalmente è comprovato che in tutte le elezioni comunali e provinciali il numero di voti assoluti del candidato sindaco in fase di ballottaggio è minore nel secondo turno rispetto al primo – credo che non si abbia alcuna legittimazione democratica in più.

Riassumendo, oltre che dichiarare la mia contrarietà al doppio turno perché non è una pratica accettata dal popolo italiano nei fatti – al di là delle elucubrazioni giuridiche –, ritengo in ogni caso importante riflettere meglio su questa norma transitoria, altrimenti rischiamo di fare soltanto dei pasticci.

MACERATINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, la discussione è arrivata ad un punto in cui il livello delicato dei rapporti tra legge costituzionale e legge ordinaria non mi sembra possa essere risolto così rapidamente all'ultimo momento con delle aggiunte, delle omissioni, dei tagli. Mi pare quindi ragionevole la proposta del collega La Loggia, che facciamo nostra, di qualche giorno di riflessione. Può darsi anche che al termine noi accederemo a quello che oggi ci propone – anche per l'autorevolezza della fonte – il senatore Villone, ma penso che quella di oggi potrebbe essere una fretta che potremmo pagare di qui a qualche settimana alla Camera dei deputati, per delle riflessioni che renderebbero il nostro lavoro inutile.

Quindi, ritengo che la proposta di fissare per martedì pomeriggio – e forse sarebbe meglio per mercoledì mattina, visto che a Roma martedì è festa – la prosecuzione dell'esame del disegno di legge, e impegnare ovviamente tutti a concluderlo per votare con tranquillità, sia condivisi-

bile. Anche le posizioni politiche saranno assunte responsabilmente senza i dubbi che in questo momento obiettivamente colgono ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Per fare il punto della situazione, c'è una proposta di rinvio del senatore La Loggia, contro la quale si è pronunciato il collega Villone.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, forse è vero che nella concitazione finale si può essere creata un'immagine di confusione, ma non vorrei che questa fosse alimentata ad arte, perché alcune cose sono chiarissime. Alcuni colleghi hanno addirittura obiettato che stiamo modificando una legge elettorale con una norma costituzionale.

È del tutto evidente che, prevedendo la nostra Costituzione l'elezione del Presidente della regione in consiglio regionale, se lo vogliamo far eleggere dai cittadini nel 2000 è indispensabile modificare la Costituzione introducendo in essa la norma elettorale che consente ai cittadini di scegliere direttamente il Presidente della loro regione.

Abbiamo detto che questa norma è una norma transitoria per il 2000. Torniamo all'emendamento Manzella di ieri: giustamente l'Assemblea ha deciso che è fatta salva per le regioni la possibilità di riscriversi qualsiasi legge elettorale dopo il 2000. Quindi il problema della permanenza di una norma che molti giudicano con perplessità e in maniera negativa, e su cui io stesso potrei esprimere una qualche riserva, non esiste. Consentiamo semplicemente ai cittadini di eleggere il Presidente della propria regione in maniera diretta nell'anno 2000, alle prossime elezioni regionali.

Poiché abbiamo una legge elettorale vigente, come ha ben spiegato il collega Speroni, non stiamo facendo affatto confusione. Facciamo sì che i cittadini votino: se c'è un candidato che raggiunge il 50,001 per cento dei voti diventa il Presidente di quella regione. È del tutto ovvio che, trattandosi di un'investitura popolare e diretta, se nessun candidato raggiunge il 50 per cento più uno dei voti è indispensabile un secondo turno, che non ha nulla a che vedere con il doppio turno di collegio, né costituisce in alcun modo precedente per le elezioni politiche. Infatti riguarda semplicemente la fonte di legittimazione della rappresentanza istituzionale di un istituto come la regione. E qualcuno mi deve convincere che chiunque di noi o qualunque altro cittadino italiano può diventare Presidente della sua regione, eletto direttamente dai cittadini, senza il consenso della maggioranza assoluta dei votanti. Sarebbe un fatto di tale singolarità che è meglio lasciar perdere tutto.

Poiché abbiamo già la legge l'unica cosa da fare, tagliando quella parte dell'emendamento che era obiettivamente ridondante, è consentire che, se al primo turno nessun capolista del «listino» raggiunge il 50 per cento più uno dei voti, abbia luogo un secondo turno in cui sarà procla-

mato eletto chi vince al ballottaggio. Non precludiamo – io escludo che praticamente si possa fare – ove volessimo affrontarla politicamente da qui al 2000 anche un'ipotesi di modifica del «*Tatarellum*». Ci limitiamo a non precluderla, tutto qui. Io non credo che se ne farà nulla, credo che si tratti perfino di una precauzione eccessiva.

Pertanto ciò che ci si può imputare non è certo la confusione, semmai un eccesso di cautela, un lasciarci le mani fin troppo libere. Tutto funziona, possiamo perfino modificare la legge elettorale regionale attuale. Ripeto, non credo che lo faremo, ma siccome alcune parti dell'opposizione hanno chiesto di lasciare aperta questa possibilità e la maggioranza non è sorda al dialogo con l'opposizione, ebbene la lasciamo aperta.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, colleghi, vorrei sottolineare che con questo emendamento noi non accettiamo l'«impostazione israeliana», come qualcuno potrebbe pensare, quella cioè dell'elezione in assoluto di un personaggio, perché nell'impianto della legge cosiddetta *Tatarellum* ci sono tutti i correttivi derivanti dal fatto che il candidato è anche portatore di una maggioranza attraverso le modalità del cosiddetto «listino». Quindi la nostra scelta non può essere attaccata come una deformazione del sistema elettorale in senso israeliano tesa ad isolare, a rendere diversa l'elezione del Presidente della Giunta regionale dalla scelta della maggioranza della stessa Giunta.

Per quello che riguarda il rinvio, penso che il collega La Loggia avrebbe ragione se avessimo sostituito una disciplina ad un'altra e ci accingessimo a voler trovare una disciplina parzialmente diversa, che potremmo trovare prima di lunedì o martedì. Ma qui noi abbiamo ridotto la materia costituzionale lasciando più spazio alla normativa ordinaria. Allora, l'attesa non ci potrebbe portare lumi maggiori perché – torno a ripeterlo – non si tratta di sostituire una disciplina ma di ampliare lo spazio per la disciplina ordinaria. Per quello che riguarda la materia costituzionale, quello che stiamo deliberando ora è sufficiente, ed è tutto quello che è necessario.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, quando io ebbi a chiedere un breve differimento dei lavori dell'Aula, l'ho fatto per ragioni tecniche, non di carattere politico, o meglio, per ragioni tecniche e indirettamente di carattere politico. Ci siamo accorti della discrasia esistente fra il disegno di legge attualmente in discussione e la legge ordinaria che regola la *subiecta* materia. Abbiamo chiesto un breve rinvio per un ripensamento. Sono stati fatti dei tagli e a questo punto riteniamo che la tecnica sia

stata rispettata. Mi meraviglia il fatto che, signor Presidente, dopo una lunga discussione nella competente Commissione affari costituzionali, non ci si sia accorti prima di questa discrasia. Ma tant'è, questo è successo. Abbiamo quindi chiesto un'ora di tempo che reputavamo necessaria e sufficiente per fare alcuni tagli, per coordinare, per eliminare questo iato. Se anche la legge ha avuto oggi in Aula questa turbolenza nel suo travaglio, si è comunque risolto il problema e possiamo tranquillamente votare oggi il disegno di legge nel suo complesso.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore D'Onofrio, vorrei ricordare ai colleghi parlamentari che stiamo tentando di far decidere all'Assemblea a favore o contro una proposta di rinvio. Se il tempo che consumiamo è tale per cui si arriva a un rinvio di fatto, non so come faremo ad essere produttivi anche nella seduta antimeridiana. Ha facoltà di parlare il senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, se possibile vorrei tentare di introdurre un elemento di serenità, perché il dibattito che si è svolto è stato molto utile. Ieri alcuni esponenti delle forze politiche del Polo hanno chiesto un rinvio, non era ancora iniziata la discussione sull'emendamento relativo alle norme transitorie. Quel rinvio poteva, a nostro parere ingiustamente, essere considerato un rinvio quasi *sine die*. Così non era. Avevamo il sospetto – lo dico con molta tranquillità – che la maggioranza volesse approvare il disegno di legge costituzionale comunque, come orientamento di maggioranza, e questo ci sembrava improprio dal punto di vista dell'orientamento costituzionale necessario.

Abbiamo oggi discusso nel merito di queste modifiche. Le ultime proposte del collega Villone colgono il punto centrale della nostra richiesta di rinvio di ieri, nel senso che siamo contrari a inserire in una legge costituzionale norme relative a una legge elettorale ordinaria, sia statale sia regionale. Le controproposte fatte oggi dal senatore Villone colgono questo punto.

Vorrei che i colleghi della maggioranza non disperdessero questo aspetto così importante evidenziato negli interventi dei senatori La Loggia e Maceratini, i quali hanno detto chiaramente che l'ulteriore approfondimento non riguarda più questo elemento, che di fatto viene a cadere, ma riguarderebbe soltanto una stesura che non fosse suscettibile di modifiche da parte dell'altro ramo del Parlamento per motivi di ordine puramente tecnico.

Dal punto di vista del merito, mi ritengo soddisfatto della proposta del senatore Villone. Ritengo che la sostanza dell'obiezione sia stata colta, e pertanto vorrei che fosse sdrammatizzata la questione dei giorni di riflessione in più o in meno. Se questo rinvio ci sarà in un contesto di serenità, come sta avvenendo in questo momento, non succederà nulla di grave. È possibile avere un voto unanime, o comunque a larghissima maggioranza – i colleghi di Rifondazione ed altri hanno infatti annunciato il loro voto contrario – da parte del Senato. Se invece il prov-

vedimento dovesse essere votato subito, la sostanza della nostra posizione verrebbe comunque accolta.

In conclusione, sono favorevole alla richiesta di qualche giorno di ripensamento, ma annuncio fin d'ora il mio voto favorevole alla proposta emendativa del senatore Villone, così come è stata indicata finora.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, ritengo di dover formulare qualche riflessione in ordine alle parole del presidente Villone, perchè non credo che in Commissione affari costituzionali si sia svolto ampio dibattito sulla proposta. Ecco che la dirompenza di questa proposta in Aula sfocia nelle richieste dei colleghi della Lega, recepite in parte dal collega Villone, di modifica del suo stesso emendamento, e i fatti dimostrano come tale proposta effettivamente necessitasse di rettifiche di carattere tecnico derivanti da un aspetto sostanziale che l'Assemblea non dovrebbe dimenticare. Questa norma transitoria, proposta con l'emendamento in esame prevede di innestare su un sistema elettivo a doppio turno, una norma, quella nazionale, che prevede il turno unico nell'elezione del presidente della regione su base di designazione, e non elettiva. Su questa antitesi, su questo conflitto tecnico di norme si pongono la nostra perplessità e la nostra preoccupazione, signor Presidente, perché credo che nostro dovere dovrebbe essere anche quello di legiferare in maniera che le norme possano essere immediatamente oggetto di applicazione nel territorio nazionale.

Credo, signor Presidente, che anche la proposta del collega Villone, che riduce i punti di conflitto su questa tematica, non risolva il problema, perché allorquando ci si ferma all'enucleazione del principio del doppio turno, e si evita di parlare di modalità di attribuzione dei seggi alla maggioranza che vince, per evitare questo conflitto con l'attuale legge nazionale, non si risolve il problema. Infatti non si può dire e sostenere che sarà compito delle regioni, eventualmente, intervenire legislativamente per meglio regolamentare con norma di dettaglio questo problema, signor Presidente, perché non dimentichiamo che abbiamo approvato, sempre in quest'Aula, l'articolo 2, che lascia alle regioni una competenza regionale elettiva solo sulla scorta dei princìpi fondamentali che devono essere approvati con legge dello Stato.

Quindi, ove dovesse essere approvato l'emendamento 5.6 del senatore Villone, seppur nella forma modificata, e non dovesse essere seguito dalla norma nazionale prevista dall'articolo 2 del testo costituzionale, le regioni non potrebbero intervenire con norma di dettaglio sull'attribuzione dei seggi nel secondo turno e quindi risolvere il problema degli apparentamenti. Su questo argomento credo che l'Assemblea dovrebbe fare una seria riflessione e condividere con noi l'esigenza di una riflessione costruttiva e collaborativa, e non antitetica sotto il profilo del confronto politico. *(Applausi del senatore La Loggia).*

PRESIDENTE. C'è una proposta di rinvio della discussione degli emendamenti presentati all'articolo 5 alla prossima settimana: propongo che l'esame si svolga nella seduta antimeridiana di mercoledì, prevedendo per la seduta pomeridiana la discussione dell'argomento in materia giudiziaria che questa mattina è già stato rinviato. Proporrei la seduta antimeridiana di mercoledì perché allora saremo già al 30 giugno, e noi dobbiamo consentire all'altro ramo del Parlamento di approvare, anche modificandolo, il testo che noi gli rimetteremo con l'approvazione da parte del Senato, permettendo che esso possa eventualmente tornare di nuovo all'attenzione della nostra Assemblea entro il prossimo mese di luglio. Dobbiamo calcolare i tre mesi di intervallo previsti per la discussione di un disegno di legge costituzionale tenendo conto anche del mese di agosto, nel quale non si svolgono i lavori, altrimenti ci troveremo, all'inizio del prossimo anno, con le elezioni regionali di fronte e con un provvedimento in merito non ancora approvato, non ancora efficace.

Metto pertanto ai voti la proposta di rinvio (aggiungerei: alla seduta antimeridiana di mercoledì 30 giugno prossimo) della votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, avanzata dal senatore La Loggia.

Non è approvata.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.2, 5.3 e 5.4.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà: così, però, ricominciamo da capo! *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Verdi L'Ulivo).*

ROTELLI. Non posso fare una dichiarazione di voto sugli emendamenti in votazione?

PRESIDENTE. Certamente, ma è già stata fatta una serie di dichiarazioni: gli emendamenti, peraltro, sono stati illustrati, e lei è già intervenuto. Facciamo una dichiarazione di voto per arrivare a questo risultato?

Avverto che prorogherò il termine della seduta fino a quando non verremo a capo di questo provvedimento, si determini questo con una votazione o con un rinvio: lo deciderà l'Assemblea. Ma non è possibile che si prosegua nell'esame di un disegno di legge costituzionale con questo continuo stillicidio di dichiarazioni di voto e di contrarietà! Naturalmente questo non è un discorso rivolto a lei, senatore Rotelli, ma un discorso che rivolgo all'intera Assemblea.

Ha facoltà di parlare, senatore Rotelli.

* ROTELLI. Signor Presidente, tengo a precisare che sugli emendamenti all'articolo 5 finora non vi è stato alcun mio intervento. Inoltre mi permetto di ritenere che la parola «stillicidio» non sia coniugabile con la

locuzione «dichiarazione di voto» sugli emendamenti, dal momento che mi sembra che le dichiarazioni di voto siano un diritto riconosciuto anche dal Regolamento.

PRESIDENTE. Non contesto questo continuo intervento, rilevo la scarsa produttività di una serie di interventi che erano volti a modificare, a migliorare, come anche i suoi emendamenti, il testo presentato all'attenzione dell'Aula.

ROTELLI. Appunto. Prima di dichiarare la mia opinione sugli emendamenti in votazione, desidero avanzare una richiesta a lei, signor Presidente. Vorrei sapere che cosa esattamente andiamo a votare.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, ho metto in votazione l'emendamento 5.1!

ROTELLI. No, Presidente. Noi siamo di fronte ad una situazione molto chiara: da quindici giorni conosciamo il testo di un emendamento a firma Salvi, Villone ed altri. Fin dall'inizio di questa seduta è stato detto che quello era il punto, per quanto riguardava il Gruppo Forza Italia. Ebbene, questa mattina ad un certo punto, dopo la sospensione, sono state date delle comunicazioni in ordine alla modifica dell'emendamento.

Signor Presidente, stiamo votando una riforma della Costituzione. Le chiedo: il senatore Ettore Rotelli ha o meno il diritto di leggere un testo che all'ultimo momento è stato modificato? Ritengo di avere un tale diritto prima di fare la mia dichiarazione di voto e prima di votare. Vorrei sapere se il diritto di leggere un testo, cosa che viene riconosciuta per tutti i disegni di legge ordinari, può essere esercitato in relazione ad un disegno di legge costituzionale. Ripeto che la fattispecie è molto chiara: questa mattina è stato modificato quel testo che noi conoscevamo da quindici giorni ed io ho il diritto di leggere il testo come riformulato, anche perché i vari interventi hanno dato interpretazioni diverse. Voglio sapere ad esempio se la frase che la Commissione ha introdotto: «Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali» viene o meno mantenuta; se la successiva frase è anch'essa mantenuta o meno e così via. Io voglio conoscere esattamente come il testo sarà formulato, nel caso in cui venga approvato l'emendamento Salvi, Villone ed altri, così come modificato. Almeno questo ho il diritto di conoscerlo. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, ripeto, noi siamo passati alla votazione degli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 che hanno come contenuto la soppressione dell'intero articolo 5. Se tali emendamenti dovessero essere approvati, la lettura integrale dell'emendamento 5.6, come modificato, che lei ha chiesto nel suo intervento, non avrebbe più alcuna importanza. Quindi, se lei mi consente, vorrei passare alla votazione degli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 in quanto

soppressivi dell'intero articolo. Non vi sarebbe bisogno alcuno di altre discussioni, qualora questi emendamenti venissero approvati.

(Il senatore Novi alza ripetutamente la mano per chiedere la parola).

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dai senatori Gasperini e Speroni, 5.3, presentato dal senatore Castellani Pierluigi e 5.4, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 5.6.

Nel nuovo testo dell'emendamento 5.6, al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole «sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali», si aggiunge – senatore Rotelli tenga davanti a sé l'emendamento 5.6 come riformulato dal senatore Villone – il seguente periodo: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi».

Questo è l'emendamento che si inserisce in sostituzione del terzo periodo, comma 1, dell'articolo 5 che recita: »È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale«. Tutto il resto si intende confermato dal contenuto dell'articolo 5 che è stato distribuito tempestivamente a tutti i colleghi dell'Aula.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, ho chiesto la parola per sollecitare nuovamente la richiesta di verifica del numero legale. Non riesco a capire perché stamattina vi è questa gestione ansiogena dei lavori dell'Aula. Avevo alzato la mano ...

PRESIDENTE. Lei l'ha alzata tardivamente.

NOVI. No, Signor Presidente, mi dispiace, non tardivamente.

PRESIDENTE. Lei l'ha alzata tardivamente, perché stavamo votando gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4; adesso ci troviamo al punto successivo, e cioè al nuovo testo dell'emendamento 5.6, riformulato dal senatore Villone (quindi ridotto rispetto all'originario emendamento 5.6),

che sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale».

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, lei chiede di intervenire per la seconda volta su questo argomento e non so quante volte debbo darle la parola. Devo procedere alle votazioni e lei poc'anzi ha svolto una dichiarazione. *(Proteste del senatore Schifani).*

Le do la parola non senza sottolineare che se vogliamo sanzionare il «divieto di ribaltone» – come tra virgolette si assume – abbiamo bisogno anche di una legittimazione piena e completa del Presidente della giunta regionale: non del Presidente eventualmente eletto con il 35-40 per cento dei voti, ma del Presidente che avesse ottenuto il 50 per cento più 1 dei voti. Non so che sanzione andiamo a sancire con il divieto di ribaltone.

Tuttavia, svolga la sua dichiarazione di voto sul nuovo testo dell'emendamento 5.6 proposto dal senatore Villone.

SCHIFANI. Signor Presidente, la nostra forza politica si è sempre distinta per la coerenza sui princìpi antiribaltone, e credo che gli interventi in Aula svolti in passato abbiano lasciato traccia indelebile di quella che è la nostra volontà. Non credo, quindi, che possa essere messo in dubbio questo concetto oggi con il nostro atteggiamento.

Desidero che rimanga agli atti di quest'Aula quello che ho detto poc'anzi in un'altra occasione quando lei, cortesemente, mi ha dato la parola sulla proposta di rinvio. Credo che una dichiarazione di voto su questa proposta emendativa vada fatta in quanto riteniamo che essa, così come formulata, non consenta alle regioni di poter immediatamente meglio legiferare per l'attribuzione dei premi di maggioranza al secondo turno, perché è stato introdotto un principio del doppio turno di coalizione innestandolo su una legge nazionale monoturnistica. Dichiariamo allora, non sforzandosi la maggioranza di trovare una relazione collaborativa con la minoranza per enucleare meglio la norma, di essere contrari – lo abbiamo detto – all'innesto del doppio turno di coalizione, ma ci riserveremo di esprimere la nostra opinione in sede di dichiarazione di voto finale. Però, vogliamo fare in modo, quanto meno, che questo innesto non blocchi la vita delle istituzioni nel momento elettorale allorquando si dovrà votare l'anno prossimo.

Riteniamo che questa norma, non seguita dall'approvazione della legge nazionale prevista dall'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame (articolo che è già stato approvato) non consentirà alle autonomie regionali di poter dipanare la materia.

Di qui la nostra contrarietà all'emendamento in esame rispetto al quale esprimeremo voto contrario. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, i motivi sostanziali per cui sono contrario all'impostazione data all'emendamento 5.6 al nostro esame li ho già accennati prima e quindi non starò ora a ripeterli.

Desidero quindi annunciare il mio voto contrario all'emendamento 5.6 per le stesse ragioni testé illustrate dal senatore Schifani, la cui fondatezza è desunta indirettamente dal fatto che gli stessi proponenti dell'emendamento di cui sono primi firmatari, i senatori Salvi e Villone, hanno evidentemente avvertito la necessità di innovare la legge nazionale di attribuzione dei seggi con la seconda parte dell'emendamento che è stata poi eliminata. Quindi, evidentemente, se hanno avvertito la necessità di procedere in tal modo, vuol dire che il raccordo tra l'attuale legge e questo ulteriore principio introdotto non è chiaro; quindi, credo che ciò sia sbagliato.

Desidererei, inoltre, sapere chi ha proposto la nuova formulazione dell'emendamento 5.6, perchè a me risulta che sia stato il senatore Villone. Al riguardo, vorrei conoscere se questo rappresenta un modo corretto di procedere, oppure se l'iniziativa di proporre nuovi emendamenti sia riservata soltanto al relatore o ai rappresentanti del Governo.

È corretto che il proponente di un emendamento possa modificare in sede di discussione in Aula un suo emendamento?

PRESIDENTE. Senatore Gubert, è stata richiesta una sospensione, che è poi stata concessa, motivata dal fatto che si voleva realizzare un'intesa dal momento che è sempre possibile apportare delle modificazioni; quindi, la possibilità di un'intesa andava proprio in quella direzione. Che poi l'Assemblea non sia d'accordo sui risultati di quella intesa presentati alla sua attenzione, ebbene l'Assemblea è sempre sovrana!

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, intervengo per annunciare che i senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro l'emendamento 5.6 per le ragioni esplicitate nel mio precedente intervento. Si tratta, infatti, di una norma di rango costituzionale che si inserisce nella legge elettorale ordinaria, perché è assolutamente evidente che stabilire il principio del doppio turno significa prevedere una norma che attiene alla materia elettorale, anche se l'emendamento è stato depurato di tutte le parti riguardanti il consiglio regionale.

Siamo, pertanto, assolutamente contrari a questo emendamento per ragioni di metodo e di merito. Il doppio turno applicato in questo modo, e innestato in una legge ordinaria che invece prevede il monoturno, costituisce un grave inquinamento di tutto il sistema elettorale riguardante l'elezione del Presidente del consiglio regionale.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le ricordo, senatore Pastore, che per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Schifano. In quale modo quindi intende votare, senatore Pastore?

PASTORE. Signor Presidente, non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Pastore, ha quindi diritto ad effettuare la sua dichiarazione di voto.

PASTORE. Signor Presidente, non parteciperò al voto perché credo che quello che si è instaurato in Aula sulla legge elettorale è un clima che non mi sarei mai aspettato durante l'esame di una norma costituzionale.

Voglio ricordare al presidente Villone che in Commissione affari costituzionali una delle riflessioni da lui svolte e condivisa da tutti fu che questa legge avrebbe dovuto essere applicabile e quindi funzionare, altrimenti avremmo preso in giro i cittadini e noi stessi.

Io sostengo, invece, che qualora fosse approvata la norma prevista nell'emendamento 5.6 questa legge non potrebbe funzionare. Signor Presidente, mi consenta due battute perché si tratta di un argomento estremamente importante.

In primo luogo, in questo disegno di legge abbiamo un sistema elettorale a regime che prevede una legge elettorale nazionale quadro e una legge elettorale regionale. Questo è il sistema! La norma transitoria deroga a questo principio inserendo come legge elettorale quella attualmente vigente. Credo che in questo modo sia preclusa al legislatore ordinario qualsiasi possibilità di intervento in quanto si viene a costituzionalizzare la legge regionale oggi vigente. Pertanto, o prevediamo tutto in questa sede, oppure il legislatore ordinario non potrà modificare con una legge ordinaria una norma transitoria di rango costituzionale. Questa è la prima obiezione, secondo me fondamentale.

La seconda obiezione. Il senatore Villone ha proposto di espungere dal testo il riferimento alle liste regionali. Credo che questa concessione alle giuste obiezioni formulate da varie parti politiche introduca, però, un elemento dirompente nella dinamica elettorale, perché noi potremmo avere un candidato che vinca al ballottaggio e che non si porti dietro il listino, perché magari quel listino che si porta dietro è quello che non ha vinto al primo turno.

Invito a compiere questa riflessione. I seggi vengono assegnati a chi consegue più voti nel primo turno. Se dovesse vincere al ballottaggio il candidato che ha avuto meno voti al primo turno, non porterebbe con sé i consiglieri regionali del listino.

Questa mi sembra un'obiezione molto fondata sulla quale bisogna riflettere, altrimenti verremmo ad impostare un sistema elettorale per le regioni di assoluta ingovernabilità. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Gubert).*

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario. Credo che introduciamo una norma che va veramente a confondere il sistema elettorale, creando quei vincoli che ora sono stati ricordati sia dal collega Cò che dal collega Pastore.

Ritengo veramente che sarebbe stata opportuna la riflessione che non si è voluta ulteriormente compiere. Perciò, confermo il voto contrario all'emendamento 5.6.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.6 (Nuovo testo), del quale è stata data lettura per due volte consecutive dalla Presidenza.

ROTELLI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Rotelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6 (Nuovo testo), presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	173
Senatori votanti	171
Maggioranza	86
Favorevoli	132
Contrari	37
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 3859 e 3853

PRESIDENTE. L'emendamento 5.7 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Manzella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

PASTORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dal senatore Pastore.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto. Anche sull'intero articolo, signor Presidente, si fa la dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, le ho dato la parola solo per questo.

* ROTELLI. Avevo avuto l'impressione che lei tentasse di ....

La mia è una dichiarazione di voto contraria all'articolo 5, anche se il voto contrario su tale articolo non implica necessariamente un voto contrario sull'intero provvedimento. Non intendo, infatti, che l'elezione diretta del Presidente della regione proposta da me nel 1992 insieme ad altri colleghi ci venga scippata. Bibì e Bibò ne hanno combinate, Presidente, di tutti i colori: hanno delegittimato il Presidente del Senato ieri pomeriggio, hanno delegittimato il ministro Maccanico e dunque il Governo, e – non lo sanno – ma hanno delegittimato anche il Presidente della Repubblica, di cui non dirò altro perché so che lei non mi consentirebbe di dire altro. Però è stato delegittimato anche il Presidente della Repubblica.

La norma approvata non soltanto è di rango costituzionale per una materia che non lo è mai, ma soprattutto introduce e legittima un sistema che è unico nel suo genere: ci può essere una votazione di secondo turno su collegio uninominale anche per eleggere una carica monocratica, ma non vi può essere una simile votazione quando la carica monocratica sia eletta insieme alla sua maggioranza, perchè poi, come è stato spiegato, questa maggioranza può anche non essere tale. Quindi, anche tecnicamente, la norma è poco commendevole e poco apprezzabile.

Presidente, come era stato previsto, il relatore e il Presidente della 1ª Commissione si sono incartati. Basta la vicenda di questa mattina per comprendere che si sono incartati. Non è la prima volta che accade.

PRESIDENTE. Non è facile fare incartare il senatore Fisichella.

ROTELLI. Si sono incartati! Era stato previsto che si sarebbero incartati e ciò si è verificato. Il senatore Villone è stato costretto, dopo avere respinto ad uno ad uno tutti gli emendamenti proposti e dopo che in Commissione ha fatto finta di non sentire gli emendamenti da me presentati e valutati dal Governo, finché quest'ultimo è stato rappresentato dal ministro Amato (che anche in questa occasione desidero ringraziare), a introdurre delle modifiche. Si sono incartati come si erano incartati come era avvenuto nella modifica delle leggi antiribaltone. Non so se augurare a questa legge un successo presso l'altro ramo del Parlamento; in ogni caso, il nostro voto è negativo.

L'operazione complessiva è fallita. L'antiribaltone potrà essere facilmente eluso, come è stato spiegato, e l'elezione diretta del Presidente della regione non è garantita. Questo è il risultato nullo di tale vicenda. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Invito a contenere le dichiarazioni di voto finali in modo da poter approvare in via definitiva il disegno di legge entro le 13,30;

in caso contrario, dovremmo proseguire nel pomeriggio, anche se qualcuno potrebbe preferire che non si slitti alla seduta pomeridiana.

MACERATINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, prendo la parola visto che abbiamo detto che andiamo avanti fino alle ore 13,30.

PRESIDENTE. Non ne approfitti, però.

MACERATINI. No, signor Presidente, non ne approfitto mai; parecchie persone qui possono esserne testimoni. Posso essere un pò capriccioso qualche volta, ma so rispettare il Regolamento.

Mai come in questo caso l'espressione *in cauda venenum* si è rivelata vera. La legge in esame è nata alla Camera con gli auspici della massima armonia fra componenti pur molto diverse del quadro politico italiano. Voleva e vuole impedire certi eventi distorti della politica realizzata nei corridoi delle regioni che portano a quei ribaltoni su cui tutti siamo d'accordo si dovrebbe riflettere per impedire che si verifichino. Per quanto ci riguarda, abbiamo avuto nella persona del senatore Fisichella l'autorevole e lungimirante relatore che ha cercato in tutti i modi di farci arrivare insieme ad una conclusione accettabile. Poi, qualcuno si è divertito a farci ricordare che la maggioranza qui c'è – e nessuno ne ha mai perso la consapevolezza – e che essa impone certe cose. Ma quando si cerca di approvare un testo con l'accordo generale, questo è certamente un fatto un pò lacerante.

In buona sostanza, si tratta di una legge che noi accettiamo come impostazione, come spirito e l'abbiamo seguita fino in fondo, ma non possiamo votarla per le sue conclusioni finali che hanno pericolosamente intrecciato il livello costituzionale con quello della legislazione ordinaria e che ci hanno messo in condizione di guardarla con apprensione.

In queste condizioni siamo costretti ad astenerci, perché vogliamo lasciare aperta la strada all'altro ramo del Parlamento per – ci auguriamo – un possibile ritorno all'armonia, a quello spirito unitario che aveva mosso all'inizio questa legge e che rischia adesso di naufragare. Ecco perché annunciamo il nostro voto di astensione.

Signor Presidente, credo di aver rispettato anche la sua cortese sollecitazione all'urgenza. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. E io la ringrazio, senatore Maceratini.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, anch'io sarò molto breve. I motivi del voto contrario dei Comunisti Italiani stanno nella scelta presiden-

zialista contenuta nel disegno di legge in esame. Stanno anche in una serie di disposizioni estremamente discutibili che consideriamo dei veri errori che non dovevano essere introdotti nel testo costituzionale al nostro esame.

L'affidare alle regioni l'individuazione dei casi di incompatibilità e di ineleggibilità, sia pure sulla base di princìpi fondamentali stabiliti da una legge della Repubblica, è un errore di fondo. Per l'incompatibilità e l'ineleggibilità occorre una legge nazionale, occorre che i casi siano tassativamente previsti da una legge nazionale, occorre che non si aggiunga all'attuale confusione altra confusione attraverso scelte che ovviamente, a questo punto, sono giustamente libere, una volta che ciò si è detto da parte di ciascuna regione, e che creeranno una giungla in questa materia.

La materia dei regolamenti viene rassegnata esclusivamente alla giunta regionale, depotenziando in tal modo il ruolo del consiglio regionale; è evidente che alcuni regolamenti possono essere di competenza della giunta ma non c'è dubbio che a livello regionale è assurdo sottrarne altri al consiglio. Inoltre, la sottrazione dei regolamenti al consiglio ridimensiona drasticamente il ruolo di tale organo. Se sommiamo la scelta presidenzialista con il ridimensionamento del ruolo dei consigli, otteniamo una soluzione che ci preoccupa.

Un ulteriore motivo del nostro voto contrario riguarda la disposizione transitoria e le norme elettorali introdotte nella Costituzione, questioni sulle quali ci siamo pronunciati alcuni minuti fa.

Per tutte le questioni sottolineate, esprimo il voto contrario dei Comunisti italiani sul disegno di legge in esame.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il fallimento del progetto elaborato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (il terzo, per la precisione, nella storia della Repubblica) non ha purtroppo rappresentato un successo dei difensori della Costituzione del 1947. Coloro che avevano progettato l'attacco alla Costituzione e quanti avevano collaborato con essi non sono usciti sconfitti nell'impresa. Semplicemente, i lavori della Bicamerale non hanno avuto sbocco perché gli aggressori non si sono accordati fra loro sulla spartizione degli effetti che la loro opera demolitrice aveva provocato. In altri termini, tutto si è fermato solo perché è intervenuta una divergenza sulla ripartizione dei meriti rispettivi riportati nella battaglia demolitoria della nostra Carta costituzionale.

Le vicende in tema di riforme costituzionali sviluppatesi negli ultimi anni sono state caratterizzate da una incapacità sostanziale a mettere in luce quali sono le riforme opportune e necessarie e quali invece quelle pericolose da evitare. Sono stati soltanto individuati i terreni ma non le risposte o almeno adeguate risposte.

Gli indirizzi unificanti dei problemi che dovrebbero essere affrontati sono soprattutto quelli che riguardano il tema della governabilità e della partecipazione. Connesso a questi, vi era anche quello di rendere più efficace la pubblica amministrazione, senza il quale appare del tutto inutile o controproducente rafforzare l'Esecutivo. Nulla ha a che fare con questo problema la scelta del modo di elezione del Presidente della Repubblica o del Presidente della giunta regionale.

Anche il problema della partecipazione è stato affrontato in modo ipocrita. Non si persegue alcuna crescita di partecipazione democratica se si aumentano semplicemente i casi di elezione popolare diretta e si assegnano poi agli eletti poteri prevaricanti delle prerogative delle Assemblee elettive. Si è dunque introdotto un elemento di presidenzialismo puro, andando anche oltre le ipotesi discusse nella Bicamerale, riducendo i compiti delle Assemblee elettive a pure funzioni di notariato, sottraendo loro il potere di indirizzo e di controllo sugli atti dell'Esecutivo, che diventa invece di nomina presidenziale.

Si elimina così di fatto il voto di fiducia che il consiglio deve esprimere sulla composizione della giunta e sul programma che essa intende perseguire. Già il modello introdotto dalla legge sull'elezione del sindaco e del Presidente della provincia ha avuto l'effetto di segnare una separazione netta tra i cittadini e l'amministrazione – e i dati sul crescente astensionismo elettorale lo stanno a dimostrare –, introducendo un forte elemento di personalizzazione e di delega nel percorso decisionale.

Ma al di là di ogni critica a quel sistema, non si può dimenticare che esso è stato comunque pensato per dar vita alle amministrazioni comunali e provinciali. Ben altro è un'Assemblea elettiva e legislativa come quella regionale, la quale non può vedere mortificato il proprio ruolo in nome di un principio assoluto di governabilità, confondendosi così i due livelli dei poteri.

Viene introdotta la possibilità di intraprendere anche azioni ricattatorie da parte del Presidente eletto, con la minaccia di dimissioni e con il conseguente scioglimento del consiglio, azione che appare tanto più pericolosa quanto più forte è la potestà legislativa delle regioni in materie così rilevanti come l'urbanistica, l'ambiente e i trasporti. In questo modo è altresì fortemente limitata l'autonomia dei consiglieri nel proporre e far discutere le loro proposte di legge.

L'autonomia statutaria, così come è concepita nel provvedimento, determina addirittura la possibilità di stabilire con lo statuto la forma di governo, e quindi anche di emanare una legge elettorale. Poiché lo statuto è approvato non da una maggioranza qualificata ma dalla maggioranza assoluta dei membri del consiglio, assisteremo ad un'autentica aberrazione istituzionale: la legge fondativa dell'autonomia che deciderà anche la forma di governo sarà determinata dalla maggioranza politica e potrà essere modificata quando cambierà quest'ultima, sicché le diversità politiche fra le diverse forze e le diverse maggioranze si manifesteranno non soltanto sui contenuti dell'attività legislativa, ma anche sulla conformazione istituzionale dell'ente regione e sulla sua forma di governo. Ogni maggioranza potrà avere non solo il governo, ma anche sce-

gliere la forma di governo che le apparirà più congeniale: un'autonomia oscillante, forgiata dagli interessi delle varie maggioranze e non una forma di autogoverno stabilita una volta per tutte come ambito nel quale si colloca la dialettica democratica; per ogni maggioranza vi saranno regole nuove e diverse: davvero un risultato inquietante!

Il nostro dissenso è netto e forte; i senatori di Rifondazione Comunista voteranno contro questo provvedimento. *(Applausi del senatore Russo Spena. Congratulazioni).*

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, abbiamo già espresso in sede di discussione del provvedimento le nostre perplessità. Annuncio, pertanto, il voto di astensione del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente su questo provvedimento.

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, francamente sono rimasto molto sconcertato dall'andamento finale di questa discussione. Speravamo tutti che iniziare questo percorso riformatore avrebbe indotto ad una maggiore ragionevolezza e anche ad una capacità di ragionamento e di riflessione tutte le forze politiche, ma mi riferisco soprattutto a quelle della maggioranza.

È comunque un appuntamento importante. Dobbiamo ancora una volta rivendicare la nostra iniziativa sull'elezione diretta dei Presidenti delle regioni (vecchia battaglia già iniziata ancor prima dell'istituzione della Commissione bicamerale, poi in quest'ultima sede ed anche successivamente), come anche dobbiamo rivendicare – credo che nessuno possa negarci questo diritto – di voler introdurre delle norme che impropriamente sono state definite antiribaltone, ma che nella sostanza e più correttamente vanno nella direzione di un riconoscimento maggiore del diritto dei cittadini di essere rappresentati con coerenza dalla propria rappresentanza politica, dopo che la scelta è stata fatta nell'unico posto dove democraticamente deve essere fatta, e cioè nelle urne il giorno delle elezioni.

Quindi se per un verso salutiamo favorevolmente la conclusione di questo *iter* legislativo, per altro verso mi si consentirà di fare due osservazioni, l'una di merito e l'altra politica. Quella di merito, già ampiamente svolta dai colleghi Rotelli, Pastore e Schifani nel corso del lungo dibattito, ci ha visto contrari all'introduzione del principio del doppio turno surrettiziamente nell'ambito di un disegno di legge costituzionale, ancorchè con previsione di norma provvisoria o transitoria e con l'aggravante – a questo punto dobbiamo considerarla tale – di questa conclusione francamente affrettata nel giro di pochi minuti, con l'esercizio

sostanzialmente di un autoemendamento, così possiamo definirlo, dell'emendamento 5.6 che il presidente della Commissione affari costituzionali, senatore Villone, e il collega Salvi avevano presentato su questo argomento.

Ciò lascia margini di incertezza, come bene è stato detto, e margini di confusione che sicuramente non favoriranno una migliore comprensione di questo nuovo meccanismo da parte dei cittadini, ma soprattutto metteranno in serio imbarazzo l'altro ramo del Parlamento che si vedrà restituito un disegno di legge sul quale si era raggiunta, anche se faticosamente e con il nostro voto favorevole, un'ampia convergenza, interamente modificato, o quanto meno modificato nelle parti essenziali, e con una serie di rinvii ad altre normative che, anziché accelerare l'entrata in vigore di questa normativa, faranno correre seriamente il rischio di registrare un ritardo nella sua applicazione e di fallire pertanto l'obiettivo che almeno noi avevamo (non so più la maggioranza fino a che punto voglia perseguire tale obiettivo), che è quello di consentire alle regioni nella prossima tornata elettorale della primavera del 2000 di utilizzare la nuova normativa su cui stiamo lavorando.

Accanto a questa vi è un'altra osservazione di merito: non aver approvato l'emendamento presentato dal collega Manzella, che tendeva ad un possibile amalgama nei sistemi relativi all'interpretazione della volontà dei cittadini, attraverso un indirizzo quanto più possibile unitario proposto nell'ambito della nostra azione legislativa, fa obiettivamente correre il rischio di una diffusa differenziazione dei sistemi che le regioni potranno porre in essere; comunque rimane questa possibilità che si muove nella direzione esattamente contraria a quella che gli stessi promotori del disegno di legge avevano ripetutamente dichiarato. Mi riferisco alla volontà di andare incontro il più possibile alle esigenze dei cittadini nella semplificazione complessiva dei sistemi elettorali, con un percorso da noi più volte invocato, che è quello di una omegeneizzazione dei sistemi elettorali del nostro paese, per non mettere in condizione i cittadini, anche in coincidenza di date, di dover esprimere nella stessa giornata il proprio voto con un modo per un ente, con un altro modo per un altro ente e con un altro modo ancora per un altro ente ancora; mi riferisco agli enti rappresentativi ed istituzionali. Francamente non aver accolto la proposta formulata dal collega Manzella lascia una ferita grave in questo disegno di legge.

Comunque la valutazione politica, a conclusione di questo mio intervento, ritengo sia la più importante.

A me questa, cari colleghi della maggioranza, pare una vittoria di Pirro perché oggi sicuramente portate in porto questo provvedimento. Mi auguro però che vi chiediate – perché noi ce lo chiediamo – quanto questa vittoria peserà nei rapporti all'interno della vostra maggioranza, ma soprattutto quanto peserà nei rapporti tra la vostra maggioranza e noi dell'opposizione nel prosieguo del percorso riformatore.

Non mi sembra che questo sia stato un buon segnale, anzi è un segnale negativo che costituisce sostanzialmente una battuta di arresto nella possibile ripresa di un dialogo costruttivo per procedere verso quelle riforme che noi per primi abbiamo chiesto e perseguito in questa legi-

slatura. È bene che questo venga affermato con chiarezza e che resti nella chiarezza dei rapporti tra di noi; questa che oggi voi segnate come vittoria costituisce un obiettivo ostacolo al proseguimento del percorso riformatore.

Voglio esprimere un'opinione non totalmente pessimista, che nasce dalla constatazione – favorevole da parte nostra – che vi è un nuovo Ministro per le riforme istituzionali al quale accordiamo una fiducia tecnica – certo non politica non potendolo fare in quanto opposizione – ben conoscendo le doti tecniche e di mediazione del ministro Maccanico. Ci auguriamo, signor Ministro, che il Governo esca dalla sua posizione di equidistanza o come ieri purtroppo è accaduto (proprio quello che volevamo evitare con la nostra richiesta di rinvio) di rimessione all'Aula su decisioni relative ad aspetti anche importanti e decisivi.

Il Governo deve esprimere una sua opinione. Non avrebbe senso la presenza nella compagine governativa di un Ministro per le riforme istituzionali se questo non si rendesse interprete di un disegno riformatore da proporre certo – come è ovvio – in primo luogo ai componenti della maggioranza per tentare di trovare con loro un'intesa, ma anche – se mi si consenta – nel superiore interesse del paese, della funzionalità del Parlamento, del percorso riformatore, in un aperto confronto con le opposizioni. Questo è un ruolo – non mi permetto ovviamente neanche lontanamente di ricordarlo al ministro Maccanico – che so che lui può interpretare; so che può dare un contributo importante ed allora se è così – e noi vorremmo che fosse così – consideriamo quella di oggi una battuta d'arresto grave, seria rispetto al percorso riformatore e ci auguriamo che da domani mattina, signor Ministro, la sua capacità renda più comprensibile e aperto il comportamento della maggioranza, più utile il nostro apporto di opposizione a tale percorso.

Vogliamo le riforme e vogliamo farle sul serio, attraverso un confronto aperto sulle regole e non su altro. Abbiamo più volte ribadito la nostra opposizione a questo Governo e a questa maggioranza, nati come sono nati attraverso un'operazione di Palazzo, ma sul percorso riformatore offriamo la nostra disponibilità e la manifestiamo apertamente. Occorre compiere diversi passi in avanti, occorre soprattutto che facciate dimenticare con il vostro atteggiamento di domani quello di oggi che è di chiusura rispetto ad un dialogo costruttivo.

Per questi motivi, signor Presidente del Senato, pur raggiungendo un risultato che abbiamo fortemente voluto, per le ragioni di merito e per quelle politiche che mi sono permesso di esprimere in quest'Aula, dichiaro che il Gruppo di Forza Italia, che mi onoro di presiedere, si asterrà dal voto finale. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Palombo. Congratulazioni).*

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, confermo l'adesione del Gruppo del Partito Popolare Italiano al disegno di legge che ci accingiamo a votare

perché esso contribuisce ad aumentare la legittimazione democratica nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Ricordo al collega La Loggia che, su sollecitazione dell'opposizione, abbiamo dimostrato di essere aperti ad apportare modifiche al testo e che comunque il meccanismo da lui evocato avrebbe comportato una scelta o di monoturno o di doppio turno, «*tertium non datur*».

Vorrei, infine, effettuare una precisazione affinché rimanga agli atti.

Può darsi che qualcuno a prima vista, leggendo che la elezione del presidente del consiglio regionale si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei consigli regionali, ritenga che l'intero complesso delle norme del cosiddetto *Tatarellum*, cioè della legge sulla elezione degli organi regionali, sia mantenuto in vigore. Non è così nella sua totalità, perché viene abrogato implicitamente quel comma dell'articolo 8 della legge n. 43 del 1995 in cui si sanciva che un voto contrario nei confronti del presidente o della giunta regionale nei primi due anni comportasse una riduzione del periodo di durata del consiglio regionale. L'immediata applicazione del comma 2 dell'articolo 5, che contiene le norme «antiribaltone», dimostra che c'è stata una abrogazione implicita del comma 1 dell'articolo 8. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, in tutto il processo riformatore della Costituzione, si sono intrecciati temi costituzionali e temi propri della legge elettorale. Va ricordato che la Commissione bicamerale è stata travolta anche dall'incertezza dell'esito finale sulla legge elettorale e non invece dal disegno di riforma costituzionale, che vede la luce in quest'Aula per la parte che riguarda l'ordinamento di governo delle regioni, gli statuti regionali e altre questioni importanti.

Riteniamo che il testo al nostro esame raccolga la sostanza degli orientamenti che noi ritenevamo giusti all'interno della Commissione bicamerale; tuttavia, dopo la presentazione degli emendamenti del collega Villone, non sappiamo più quale sarà la sorte della legge elettorale che dovrà eleggere nel 2000 i consigli regionali.

Da questo punto di vista, manteniamo la speranza che il risultato finale sia quello giusto, ma, in mancanza di un orientamento definitivo della maggioranza del Parlamento sulla legge elettorale regionale, riteniamo preferibile astenerci dal voto finale anche se prima abbiamo votato a favore dell'articolo 5 nella formulazione del collega Villone. Infatti, noi vorremo che si raggiungesse un'intesa, che oggi ancora non esiste, sulla riforma costituzionale e sulla legge elettorale nazionale e regionale. Rimettiamo ora questa valutazione alla Camera dei deputati; nel frattempo verificheremo, come Senato della Repubblica, se – come mi auguro – riusciremo a raggiungere un'intesa da questo punto di vista.

Il voto di astensione del mio Gruppo sul testo del disegno di legge costituzionale non attiene, quindi, alla parte costituzionale in senso stret-

to, ma al fatto che manchi, ancora oggi, la parte relativa alla legge ordinaria elettorale regionale. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Italia).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge costituzionale n. 3859 nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	176
Senatori votanti	175
Maggioranza	88
Favorevoli	127
Contrari	8
Astenuti	40

Il Senato approva in prima deliberazione.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge costituzionale n. 3853.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi, alle ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(13,40).*

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,45

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (3859)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI IN PRIMA DELIBERAZIONE

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

Approvato con un emendamento

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo e». **Respinto**

3.1 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo e». **Id. em. 3.1**

3.2 MANZELLA

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «la forma di governo e». **Id. em. 3.1**

3.3 PASSIGLI

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, dopo la parola: «referendum» *aggiungere le parole:* «costitutivo e abrogativo». **Respinto**

3.4 ROTELLI

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali». **Approvato**

3.5 PASTORE

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «non è richiesta» *con le seguenti:* «è sufficiente». **Respinto**

3.6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: «pubblicazione» *con la seguente:* «comunicazione». **Ritirato**

3.7 PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un cinquantesimo» *con le parole:* «un sessantesimo». **Respinto**

3.8 GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «un cinquantesimo» *con le parole:* «un cinquantacinquesimo». **Respinto**

3.9 GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Lo Statuto sottoposto a *referendum* è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se approvato con la maggioranza dei voti validi». **Respinto**

3.10 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione». **Ritirato**

3.11 PASTORE

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso: «Qualora il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale e sia stata presentata richiesta di *referendum*, allo svolgimento dello stesso si procede dopo la decisione della Corte costituzionale che abbia dichiarato la conformità costituzionale dello Statuto deliberato». **Respinto**

3.12 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4. **Approvato**

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. – Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la sua rimozione o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente: **Respinto**

«Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. Tale mozione deve contenere l'indicazione del successore ed essere approvata a maggioranza dei suoi componenti e con appello nominale. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione».

4.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La mozione deve essere messa in discussione entro sette giorni dalla presentazione e si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto: la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione». **Respinto**

4.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso. **Respinto**

4.3 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso, con i seguenti: **Respinto**

«L'approvazione della mozione di sfiducia del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

In caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente, il Consiglio regionale provvede all'elezione di un nuovo Presidente».

4.4 PASSIGLI

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto» *sostituire le parole da*: «comportano le dimissioni della Giunta» *fino alla fine del capoverso con le seguenti*: «nel caso in cui entro 45 o 60 giorni non fossero eletti un nuovo Presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio regionale, comportano lo scioglimento del Consiglio e l'elezione entro 90 giorni di un nuovo Consiglio regionale». **Respinto**

4.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: «eletto a suffragio universale e diretto» *e, dopo le parole*: «scioglimento del consiglio», *inserire le seguenti*: «a meno che per il Presidente della giunta eletto dal consiglio fra i suoi componenti sia prevista dallo statuto la mozione di sfiducia con il nome del nuovo Presidente della giunta». **Respinto**

4.6 ROTELLI

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «le dimissioni» *con le altre*: «la decadenza». **Respinto**

4.7 PASTORE

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole da: «e lo scioglimento del Consiglio» *fino alla fine del capoverso.* **Respinto**

4.8 GASPERINI, SPERONI

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

4.9 PASSIGLI

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5. **Approvato con emendamenti**

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è conte-

stuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

5.1 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.2 GASPERINI, SPERONI

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.3 CASTELLANI Pierluigi

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 5.1**

5.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati e le rispettive liste regionali, che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi e sono conseguentemente assegnati, secondo la normativa vigente, i seggi corrispondenti alla relativa lista regionale nonchè, la eventuale quota aggiuntiva di seggi, determinata in misura tale da conferire alla stessa lista regionale e ai gruppi di liste ad essa collegate il 60 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione integrata». **V. nuovo testo**

5.6 SALVI, VILLONE, BESOSTRI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, MANZELLA, PARDINI, PASSIGLI, PELLEGRINO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. In mancanza, si procede a un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi». **Approvato**

5.6 (Nuovo testo) SALVI, VILLONE, BESOSTRI, BUCCIARELLI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, MANZELLA, PARDINI, PASSIGLI, PELLEGRINO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «eletto Presidente della Giunta regionale» *inserire le seguenti:* «oltre che essere eletto consigliere regionale». **Ritirato**

5.7 PASTORE

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo. **Respinto**

5.8 MANZELLA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo. **Respinto**

5.9 BESOSTRI

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «È conseguentemente ridotto di una unità il numero di seggi spettanti al gruppo di liste provinciali collegato alla lista regionale interessata». **Ritirato**

5.10 PASTORE

Al comma 1, aggiungere infine, i seguenti periodi: «L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995 n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al consiglio regionale». **Approvato**

5.100 VILLONE

Il comma 2, lettera a*), dopo la parola:* «nomina», *inserire le seguenti:* «tra i consiglieri». **Respinto**

5.11 BESOSTRI

Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:* **Respinto**

b) «nel caso in cui almeno un quarto dei consiglieri presenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, essa deve essere discussa entro sette giorni dalla sua presentazione. La mozione si intende accolta qualora non raccolga la maggioranza assoluta di voti contrari degli aventi diritto al voto; la mozione si intende altresì accolta, qualora non venga discussa e votata entro sette giorni dalla sua presentazione. Nel caso in cui, anche in presenza di dimissioni, di impedimento permanente o di morte del Presidente, oltre che nella fattispecie prevista dalla presente lettera *b)*, entro 45 giorni non fossero eletti un nuovo presidente e una nuova Giunta da parte del Consiglio regionale, entro tre mesi si procede all'elezione del nuovo Consiglio regionale.

5.12 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 2, lettera b), *secondo periodo, sopprimere le parole:* «impedimento permanente o morte del Presidente». **Respinto**

5.13 BESOSTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: **Respinto**

«2-*bis*. Fino all'approvazione delle leggi regionali, valgono i casi di ineleggibilità e di incompatibilità stabiliti con legge della Repubblica, estendendosi ai componenti della Giunta i casi di incompatibilità previsti per i consiglieri regionali quali cause di ineleggibilità o di incompatibilità».

5.14 PASTORE

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.3859. Emendamento 5.6 (Salvi e altri) nuovo testo.	173	171	002	132	037	086	APPR.
2	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.3859. Votazione finale.	176	175	040	127	008	088	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	
ALBERTINI RENATO	C		
ANDREOLLI TARCISIO	F	F	
ANGIUS GAVINO	F	F	
ASCIUTTI FRANCO		A	
AZZOLLINI ANTONIO	C	A	
BALDINI MASSIMO	C		
BARBIERI SILVIA	F	F	
BARRILE DOMENICO	F	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	F	
BEDIN TINO	F	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	F	
BERTONI RAFFAELE	F	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	M	M	
BESSO CORDERO LIVIO	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	
BIANCO WALTER	F	F	
BISCARDI LUIGI	F	F	
BO CARLO	M	M	
BOBBIO NORBERTO	M	M	
BOCO STEFANO	F	F	
BONAVITA MASSIMO	M	F	
BONFIETTI DARIA	F	F	
BORRONI ROBERTO	M	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	F	
BOSI FRANCESCO	F	A	
BRUNI GIOVANNI	C		
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	M	
BRUTTI MASSIMO	F	F	
BUCCI MICHELE ARCANGELO		A	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F	
CAMERINI FULVIO	F	F	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
CAMO GIUSEPPE	F	F	
CAPALDI ANTONIO	F	F	
CAPONI LEONARDO		C	
CARCARINO ANTONIO	F	F	
CARELLA FRANCESCO	F	F	
CARPI UMBERTO	F	F	
CARPINELLI CARLO	F	F	
CARUSO ANTONINO	C		
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	
CASTELLI ROBERTO	F		
CAZZARO BRUNO	F	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	
CIMMINO TANCREDI	F	F	
CIONI GRAZIANO	F	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	C	
CO' FAUSTO	C	C	
CONTE ANTONIO	F	F	
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	
CORRAO LUDOVICO	F	F	
CORTELLONI AUGUSTO	C	F	
CORTIANA FIORELLO	F	F	
CRESCENZIO MARIO	F	F	
CUSIMANO VITO	C		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	F	
DEBENEDETTI FRANCO	M	M	
DE CAROLIS STELIO	F	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	F	
DE LUCA ATHOS		F	
DE LUCA MICHELE	F	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DE MARTINO GUIDO	F		

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
DE SANTIS CARMINE	F		
DE ZULUETA TANA	F	F	
DIANA LINO	M	M	
DIANA LORENZO	F	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	F	
DI PIETRO ANTONIO	M	M	
DOLAZZA MASSIMO	M	M	
DONDEYNAZ GUIDO	F		
DONISE EUGENIO MARIO	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	A	
DUVA ANTONIO	F	F	
ELIA LEOPOLDO	F	F	
ERROI BRUNO		F	
FALOMI ANTONIO	F	F	
FANFANI AMINTORE	M	M	
FASSONE ELVIO	F	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	F	
FIGURELLI MICHELE	F	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	F	
FISICHELLA DOMENICO	C		
FLORINO MICHELE	C	A	
FOLLIERI LUIGI	C	A	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	A	A	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	F	
FUSILLO NICOLA	F	F	
GAMBINI SERGIO	F	F	
GASPERINI LUCIANO	F	A	
GERMANA' BASILIO	C	A	
GIARETTA PAOLO	F	A	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
GIORGIANNI ANGELO	F	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	F	
GRUOSSO VITO	F	F	
GUBERT RENZO	C		
GUERZONI LUCIANO	F	F	
IULIANO GIOVANNI	F	F	
LAGO LUCIANO	A	F	
LA LOGGIA ENRICO	C	A	
LARIZZA ROCCO	F	F	
LAURIA MICHELE	M	F	
LAURICELLA ANGELO	M	M	
LAURO SALVATORE		A	
LAVAGNINI SEVERINO	F	F	
LEONE GIOVANNI	M	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	F	
LOIERO AGAZIO	F	F	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	F	
LORETO ROCCO VITO	F	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	F	
MACERATINI GIULIO	C	A	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	F	
MAGGI ERNESTO	C	A	
MAGGIORE GIUSEPPE	C		
MAGLIOCCHETTI BRUNO		A	
MANCINO NICOLA	P	P	
MANCONI LUIGI	M	M	
MANFREDI LUIGI	C		
MANIS ADOLFO	F	F	
MANZELLA ANDREA	F		
MARCHETTI FAUSTO	C	C	
MARINI CESARE		F	
MARINO LUIGI	C	C	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MARTELLI VALENTINO	M	M	
MASULLO ALDO	F	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA		A	
MELE GIORGIO	F	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	F	
MICELE SILVANO	F	F	
MIGLIO GIANFRANCO	M	M	
MIGNONE VALERIO	F	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	F	
MINARDO RICCARDO	C	A	
MONTAGNA TULLIO	F	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	F	
MONTICONE ALBERTO	F	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	F	
MORO FRANCESCO	F	F	
MUNDI VITTORIO	F	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	F	
NAPOLI ROBERTO	F	F	
NAVA DAVIDE	F	F	
NIEDDU GIANNI	F	F	
NOVI EMIDDIO	C	A	
OCCHIPINTI MARIO	F	F	
PACE LODOVICO		A	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	
PALOMBO MARIO	C	A	
PALUMBO ANIELLO	F	A	
PAPINI ANDREA	F	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	F	
PAROLA VITTORIO	F	F	
PASQUALI ADRIANA	C	A	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
PASQUINI GIANCARLO	F	F	
PASSIGLI STEFANO	F		
PASTORE ANDREA	R	A	
PEDRIZZI RICCARDO	C	A	
PELELLA ENRICO	F	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	M	M	
PERA MARCELLO	C		
PERUZZOTTI LUIGI	F	A	
PETRUCCI PATRIZIO	F	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	
PETTINATO ROSARIO	F	F	
PIANETTA ENRICO	C	A	
PIATTI GIANCARLO	F	F	
PIERONI MAURIZIO	F		
PILONI ORNELLA	F	F	
PINGGERA ARMIN	M	M	
PINTO MICHELE	F	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	F	
POLIDORO GIOVANNI	C	C	
PORCARI SAVERIO SALVATORE		A	
PREDA ALDO	F	F	
RECCIA FILIPPO	C		
RESCAGLIO ANGELO	F	F	
RIGO MARIO	M	M	
RIPAMONTI NATALE	F	F	
RIZZI ENRICO	M	M	
ROBOL ALBERTO	M	M	
ROCCHI CARLA	M	M	
ROGNONI CARLO	F	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	
ROSSI SERGIO	F	A	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	A	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
RUSSO GIOVANNI	F	A	
RUSSO SPENA GIOVANNI	C	C	
SALVATO ERSILIA	M	M	
SALVI CESARE	M	F	
SARACCO GIOVANNI	F	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	A	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M	
SEMENZATO STEFANO	F	F	
SENESE SALVATORE	F	F	
SMURAGLIA CARLO	F	F	
SPECCHIA GIUSEPPE		A	
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	
STANISCIA ANGELO	M	M	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	A	
TABLADINI FRANCESCO		A	
TAPPARO GIANCARLO	F	F	
TERRACINI GIULIO MARIO	C	A	
TIRELLI FRANCESCO	F	F	
TOIA PATRIZIA	M	M	
TRAVAGLIA SERGIO	C	A	
TURINI GIUSEPPE	M	M	
VALENTINO GIUSEPPE	C	A	
VALIANI LEO	M	M	
VEDOVATO SERGIO	F	F	
VEGAS GIUSEPPE	C	A	
VELTRI MASSIMO	F	F	
VENTUCCI COSIMO		A	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO		F	

Seduta N. 0637 del 23-06-1999 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
VIGEVANI FAUSTO		F	
VILLONE MASSIMO	F	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	
VIVIANI LUIGI	M	F	
VOLCIC DEMETRIO	M	M	
WILDE MASSIMO	F	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	
ZILIO GIANCARLO	F	F	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 giugno 1999, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VEGAS, D'ALÌ e VENTUCCI. – «Disposizioni in merito al versamento della prima rata dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999» (4119).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Antonio Milone, di Sarno (Salerno), chiede l'adozione di provvedimenti per una sollecita ricostruzione di Sarno, Quindici e degli altri comuni campani colpiti dagli eventi franosi del 5 maggio 1998 *(Petizione n. 622);*

il signor Paolo Poesio, di Napoli, chiede l'adozione di strumenti normativi a tutela dei disoccupati in condizioni di particolare disagio socio-economico *(Petizione n. 623);*

il signor Pietrantonio Fatibene, di Orsara di Puglia (Foggia), ed altri cittadini chiedono l'istituzione di una sezione distaccata della Corte d'Appello di Bari nella città di Foggia *(Petizione n. 624).*

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 22 giugno 1999)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 123

ANTOLINI: sulla carenza di organico negli uffici postali del Veneto (4-14687) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

BERGONZI, CÒ: sulla gestione aziendale della RAI e i rapporti intercorrenti con i propri dipendenti (4-07339) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

CAMO: sulla carenza di fondi all'università (4-04095) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)

sulle avversità atmosferiche verificatesi nella primavera 1998 nella provincia di Cosenza (4-11099) (risp. DE CASTRO, *ministro per le politiche agricole*)

CAPALDI: sul ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento dei danni ai veicoli a motore (4-12616) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)

CUSIMANO: sull'apertura dell'aeroporto della Malpensa (4-12814) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

DANIELI: sui lavori di adeguamento del ponte sul canale Gorzone lungo la strada provinciale n. 92 Colselvana (Padova) (4-12208) (risp. FABRIS, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*)

sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12735) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

FOLLONI ed altri: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12457) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

GASPERINI: sulla presunta sospensione dall'incarico di un perito del tribunale di Palermo (4-05363) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

MONTAGNINO: sull'attuazione della mobilità dei comandi e dei distacchi dei dipendenti pubblici (4-14360) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

MORO: sugli uffici postali in provincia di Udine (4-10658) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

sul carcere circondariale di Tolmezzo (Udine) (4-12215) (risp. DILIBERTO, *ministro di grazia e giustizia*)

sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-12635) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

NAVA, NAPOLI Roberto: sui criteri di pianificazione delle frequenze radiotelevisive (4-13379) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

PETRUCCI: sull'uso di cartoncini con la dicitura «Ministero marina mercantile» per la consegna degli attestati di lunga navigazione (4-12782) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

sulla richiesta di adozione di regolamenti per gli strumenti di pesa (4-15096) (risp. PIAZZA, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*)

PIANETTA: sulla vicenda del pilota israeliano Ron Arad (4-14564) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

PONTONE ed altri: sull'aeroporto di Malpensa (4-12828) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione*)

SPERONI: sull'opportunità di modificare la dicitura «residente in» presente sui moduli per versamento in conto corrente postale (4-09959) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

SPERONI ed altri: sulla soppressione dei voli delle ore 10,30 e 17,05 sulla tratta Malpensa-Fiumicino operati dalla compagnia Meridiana (4-11452) (risp. TREU, *ministro dei trasporti e della navigazione)*

VALENTINO: sulle nomine effettuate negli enti periferici e centrali delle Poste (4-13619) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

VEDOVATO: sulla presenza di un manufatto contenente sostanze radioattive a Vercelli (4-11520) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*)

VENTUCCI: sulla rete informatica Intranet dell'ICE (4-12694) (risp. CABRAS, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*)

WILDE: sulla vicenda del signor Roberto Pigliafreddo (4-11834) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Napoli si sono verificati incidenti gravissimi che hanno portato all'incendio di un campo Rom da parte di teppisti e cittadini esasperati del rione Scampia;

che la protesta della gente era più motivata dall'ulteriore degrado provocato nel quartiere dall'improvvisato, non autorizzato e provvisorio campo dei Rom;

che la giunta comunale ha deciso di stanziare 5 miliardi per la costruzione di un canile a Miano fornito di 180 cucce;

che, invece, per costruire insediamenti attrezzati per i Rom è prevista la spesa di appena 2 miliardi;

che la giunta di sinistra spende di più per fornire un adeguato e lussuoso rifugio ai cani che per realizzare delle piazzole attrezzate per i Rom;

che questi comportamenti dell'amministrazione Bassolino sono all'origine delle violenze di Scampia,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per far sì che a Napoli gli uomini non subiscano discriminazioni a vantaggio dei cani.

(2-00853)

Interrogazioni

DONDEYNAZ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel corso della seduta del Senato del 18 giugno 1999 il Sottosegretario per i trasporti, in sede di risposta a interrogazioni sulla tragedia verificatasi nel Monte Bianco, ha ammesso di non aver avuto il tempo necessario per documentarsi in merito ai quesiti avanzati dallo scrivente con l'interrogazione 3-02913,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dei lavori pubblici non intenda fornire una risposta alle domande poste con l'interrogazione citata, che si ritiene opportuno riportare integralmente:

che sono trascorsi ormai tre mesi dalla tragedia che ha causato la morte di 41 persone e la chiusura del tunnel del Monte Bianco;

che sono ormai stati delineati sia gli effetti economici sui sistemi regionali e nazionali sia le conseguenze per la modifica dei flussi di traffico in seguito alla interruzione della principale linea di trasporto sull'asse internazionale dell'Europa nord-occidentale (Irlanda, Gran Bretagna, Francia del Nord e in parte Olanda) e dell'Europa mediterranea (via Italia);

che il passaggio permetteva un flusso di circa 1.200.000 veicoli leggeri e circa 800.000 veicoli commerciali all'anno e cioè poco meno del 30 per cento del traffico merci di tutto l'arco alpino occidentale e che il valore delle merci trasportate oscillava tra 4 e 500 miliardi di Euro;

che questa interruzione produce inoltre un aumento considerevole di chilometri di percorso per il trasporto delle merci, un allungamento notevole dei tempi di percorrenza e il congestionamento di altri nodi di transito;

che l'interruzione produce gravi disagi all'economia nazionale e regionale;

che le popolazioni di Courmayeur e Chamonix soffrono un pesante isolamento a causa dell'interruzione dei rapporti tra popolazioni transfrontaliere;

che sono state istituite sia una commissione interministeriale che una commissione ministeriale allo scopo di redigere una normativa-quadro sulla sicurezza di tutti i trafori alpini;

che una commissione tecnico-scientifica istituita dalla società di gestione italo-francese si occupa sia della nuova progettazione che dell'esecuzione dei lavori di ripristino;

che il comitato comune italo-francese si è riunito a Parigi il 25 maggio 1999 e ha tra l'altro individuato una possibile data di apertura del tunnel;

che le istituzioni regionali non sono state coinvolte in nessuna delle fasi decisive delle scelte che determineranno l'avvenire delle popolazioni coinvolte,

si chiede di sapere:

se sia terminata e con quale esito la fase dell'individuazione delle responsabilità e della quantificazione dei danni;

i risultati o tutte le informazioni possibili ad oggi in merito ai lavori avviati dalle innumerevoli commissioni istituite al fine di individuare i tempi di avvio delle opere di progettazione e di ripristino del tunnel;

quali nuove tecnologie si intenda adottare per rendere sicuro il transito nei tunnel;

se sia stata predisposta la nuova normativa-quadro sulla sicurezza dei trafori;

se sia stata predisposta una regolazione selettiva della circolazione per categorie di merci, per atto temporale del trasporto, per la circolazione delle merci pericolose;

se si preveda una apertura del tunnel differenziata tra traffico leggero e traffico commerciale pesante e in quali tempi;

come si intenda intervenire per coinvolgere operativamente le istituzioni della regione Valle d'Aosta e del dipartimento della Savoia;

se il Governo, tenuto conto che il traffico merci è destinato ad aumentare anche in modo vertiginoso nei prossimi anni, abbia preso in considerazione l'evidente necessità di spostare parte dell'attuale traffico di questa direttrice su un nuovo tunnel ferroviario».

L'interrogante, come già richiesto in Aula nella seduta del 18 giugno 1999, chiede infine di sapere quale sia il parere del Ministro dell'interno in merito alla paventata iniziativa del giudice istruttore di Bonneville volta alla ricostruzione dell'incidente avvenuto il 23 marzo 1999 (prevedendo quindi il passaggio e l'incendio di un camion nella stessa galleria, con la stessa quantità di margarina e farina), tenendo presente la fortissima preoccupazione che tale iniziativa – che dovrebbe svolgersi addirittura nel mese di settembre – ha suscitato sia nella stampa sia – e a maggior ragione – nell'opinione pubblica della Valle.

(3-02930)

NOVI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – (*Già* 2-00756)

(3-02931)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALDINI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la RAI non più di un anno fa ha ottenuto dal Ministero delle comunicazioni l'autorizzazione a realizzare trasmissioni radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite;

che per la realizzazione di tali canali la RAI utilizza parte del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo;

che oggi la RAI ha inserito quegli stessi canali nel *bouquet* a pagamento D+;

che gli utenti che già hanno pagato con il canone la possibilità di fruire dei canali suddetti oggi sono costretti a pagare ancora,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, in nome della tutela dei consumatori, adottare immediatamente provvedimenti atti a ricondurre la RAI, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad utilizzare i proventi derivanti dal pagamento del canone così come autorizzati dal Ministero delle comunicazioni ed entro i limiti di utilizzo concessi dalla normativa vigente;

se non si ritenga opportuno sollecitare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affinchè vigili sul rispetto della RAI della normativa vigente e sul reale utilizzo dei finanziamenti provenienti dal canone.

(4-15615)

BALDINI. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la RAI recentemente ha siglato un accordo per l'acquisizione di una quota azionaria del gruppo Tele+ utilizzando parte dei proventi derivanti dal canone di abbonamento al servizio pubblico radio televisivo;

che la RAI oltre a distrarre tali fondi dalla loro reale destinazione li utilizza impropriamente per finanziare indirettamente la proiezione di pellicole vietate ai minori (si veda «La Repubblica» del 20 giugno 1999);

che pertanto il canone pagato dagli utenti, anzichè alimentare la qualità del servizio pubblico, è utilizzato per finanziare la proiezione di film a luci rosse,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ricondurre la RAI, concessionaria del servizio pubblico radio televisivo, ad utilizzare i proventi derivanti dal pagamento del canone entro i limiti di utilizzo concessi dalla normativa vigente e al rispetto del mandato di servizio pubblico che essa è chiamata ad assolvere.

(4-15616)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per le politiche agricole e della sanità.* – Premesso:

che l'Italia, la Toscana e la provincia di Massa Carrara sono in allarme per il pollo, il latte e il burro alla «diossina», sostanze inquinanti che mischiate a vegetali e non determinano conseguenze negative per la salute dei cittadini;

che i controlli che vengono effettuati dalle strutture competenti non sono serviti a togliere del tutto la paura ai consumatori italiani;

che i produttori italiani, toscani e di Massa Carrara vengono pesantemente penalizzati dal fatto che a Pisa sono stati effettuati sequestri di carne suina proveniente dal Belgio, quindi una produzione che viene dall'estero, ma che il grande pubblico è convinto sia nazionale;

che è importante che i Ministri in indirizzo prendano opportune iniziative, anche tramite i mezzi di informazione, volte alla tutela della produzione dei polli, del latte, del burro e delle carni suine prodotti in Italia e in Toscana;

che l'Italia, pur facendo parte della Comunità europea, di fatto, come ha dimostrato la vertenza dei produttori di latte dello scorso anno con il Governo attuale assieme ad associazioni filogovernative, ha abbandonato i nostri produttori di latte che si vedono costretti a buttare via carni, burro, latte di ottima qualità per far posto ai produttori di alimenti alla diossina o peggio ancora al PCB,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere affinché i nostri prodotti ed in particolare quelli toscani vengano subito tutelati con ogni mezzo e forma soprattutto attraverso i *mass-media*;

se non si ritenga che i produttori toscani di carne, latte e loro derivati possano avere dalla Comunità europea quote di produzione in più, data la loro serietà che non è tenuta in debita considerazione né dall'at-

tuale Governo né da confederazioni di settore per la loro sudditanza alle maggioranze che governano questo paese.

(4-15617)

DOLAZZA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che l'interrogante condivide i contenuti e si associa alle richieste di cui all'atto di sindacato ispettivo 4-15561 presentato il 17 giugno 1999 dal senatore Wilde;

che nell'ambiente della Finmeccanica (società per azioni controllata dall'IRI) ed in particolare dell'azienda di quest'ultima nota come Alenia Aerospazio ebbero a suscitare allarme prossimo al panico le prime informazioni riguardanti il coinvolgimento di un autorevole ispettore generale del Ministero del tesoro nella vicenda giudiziaria risultata successivamente incentrata su attività relative ai programmi TAV (Treno alta velocità) e sull'impiego dei fondi per opere connesse con il Giubileo;

che dette effimere preoccupazioni erano motivate da un'asserita e presunta attività di detto alto dirigente dello Stato, attività definita e considerata determinante nell'inserimento nei complessi documenti annuali del preventivo del bilancio dello Stato di notevoli risorse a finanziamento della discussa legge 24 dicembre 1986, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico), evitando le doverose analisi relative all'effettiva utilità ed efficacia di detto finanziamento e delle modalità formali e di merito relative all'impiego di dette risorse;

che, come documentato nell'atto di sindacato ispettivo 4-13853 presentato il 28 gennaio 1999 (e rimasto privo di riscontro) e in precedenti sullo stesso tema, l'applicazione di detta discussa legge 24 dicembre 1986, n.808 – mai sottoposta alla valutazione dei competenti organismi dell'Unione europea ed unico provvedimento di legge agevolativo che non preveda il collaudo di quanto finanziato –, viene attuata costantemente con modalità da considerare del tutto irregolari e meritorie di analisi da parte della magistratura inquirente; da anni è rimasto inatteso il dettato dell'articolo 2 della legge in oggetto che impone al Ministro dell'industria, di redigere una relazione sull'impiego delle risorse finanziarie di detta legge e di presentare la relazione stessa al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (che la deve a sua volta trasmettere al Parlamento);

che i ritardi con cui detta relazione compie il sintetizzato *iter*, nonchè la prolissità e l'evasività dei contenuti, sembrano motivati da una premeditazione nell'assicurare annualmente la continuità dei finanziamenti rendendo impossibile una seria ed efficace verifica circa il conseguimento delle finalità del provvedimento ed il corretto impiego delle risorse finanziarie;

che, mentre le finalità della legge 24 dicembre 1986, n. 808, sono intese ad assicurare agevolazioni alle aziende industriali aeronautiche fornendo finanziamenti a tassi agevolati nella fase definita «curva di apprendimento» di ogni programma, con inizio della restituzione dopo

l'inizio della fase successiva definita «entrata a regime» del programma stesso, nella realtà il risultato dell'applicazione della legge in oggetto è corrisposto nella fornitura alle maggiori aziende aeronautiche (quasi esclusivamente entità della Finmeccanica e della FIAT) di incentivi, con la trasformazione di fatto dei mutui a tasso agevolato in contributi in conto capitale; ciò sarebbe stato reso possibile anche per effetto del contributo rappresentato dalla sistematica accettazione da parte del comitato tecnico del Ministero dell'industria delle ipotesi di lavoro presentate dall'azienda senza alcuna scrupolosa verifica della serietà e della fondatezza di tali ipotesi; conseguentemente i finanziamenti sono andati alle fasi denominate «Curve di apprendimento» di programmi di cui era scontata l'impossibilità di pervenire nella successiva fase di entrata a regime (e quindi di inizio del rimborso dei finanziamenti stessi); tuttavia non sarebbe stato possibile persistere per lustri nell'applicazione sistematica e ripetitiva di tale presunta quanto inaccettabile prassi, sulla quale invano sono più volte stati richiesti ragguagli al Ministro competente e responsabile, se non vi fossero state acquiescenze, o addirittura complicità, presso i competenti organismi del Ministero del tesoro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro interrogato, indipendentemente dai risultati dell'attività dell'autorità giudiziaria, non ritenga di verificare con urgenza se, nell'ambito del Ministero di cui è responsabile, fosse e sia possibile che quanto esposto in premessa fosse e sia tradotto in realtà e, comunque, se non ritenga di adottare in proposito i necessari correttivi precedentemente alla presentazione delle leggi di bilancio relative all'anno 2000, anche in considerazione del declamato contenimento delle spese;

quali misure il Ministro interrogato ritenga di adottare per evitare indesiderabili sanzioni all'Italia da parte dell'Unione europea considerando la palese incompatibilità con la normativa della stessa Unione europea del modo con cui la legge n. 808 del 1986 è stata applicata. (4-15618)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il Ministero delle finanze ha annunciato l'emissione di un'ennesima ondata di milioni di «cartelle pazze» (cioè notificazioni – ingiunzioni al pagamento non dovuto di imposte) giungendo a precisare come, pur nella consapevolezza dell'infondatezza della maggior parte di tali notificazioni – ingiunzioni, l'apparato fiscale tributario, al cui funzionamento sono devolute dall'erario risorse non irrilevanti, non è in grado di apportare correttivi preventivi;

che le precedenti esperienze della collettività nazionale in materia di «cartelle pazze» provano come i correttivi a posteriori predisposti dal Ministero delle finanze non possono definirsi per i destinatari delle «cartelle pazze» privi di oneri in termini sia economici sia di perdite di tempo;

che sulla base di informazioni provenienti dalla Direzione centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, ulteriori ondate di «cartelle pazze» sono previste per l'autunno 1999 e per la primavera 2000 e

che non sussiste alcuna premessa per affermare che successivamente i contribuenti italiani non saranno perseguitati con altre ondate di queste illegali notificazioni – ingiunzioni fiscali,

si chiede di conoscere se si ritenga ammissibile il protrarsi all'infinito di queste forme di terrorismo fiscale e senza che il Ministro delle finanze nè altri componenti del Governo adottino appropriati correttivi a priori e dispongano rigorosi accertamenti nei confronti dell'operato del direttore centrale per la riscossione del Ministero delle finanze, di altri dirigenti dell'amministrazione finanziaria nonchè di società concessionarie di servizi e di altri soggetti responsabili del protrarsi delle segnalate intollerabili disfunzioni di un complesso burocratico il quale, indipendentemente dal fatto che da decenni dispone di risorse senza risparmio, conserva un'inefficienza di cui la collettività nazionale sopporta le conseguenze in modo ripetitivo ed inammissibile.

(4-15619)

MICELE, MIGNONE, GRUOSSO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le Poste italiane hanno di recente istituito il servizio di «posta prioritaria» che consente la consegna della corrispondenza nelle 24 ore successive alla spedizione;

che il suddetto servizio, secondo quanto comunica la segreteria regionale della SLC-CGIL di Basilicata, non sarà attivato nelle zone del Melfese e del Lagonegrese-Senisese in provincia di Potenza, con una evidente penalizzazione dell'utenza lucana,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che impediscono il funzionamento del servizio nell'intero territorio della provincia di Potenza e quali iniziative si intenda assumere per superare eventuali ostacoli.

(4-15620)

NAPOLI Roberto. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in Campania insiste il Consorzio per l'area di sviluppo industriale (ASI) di Salerno, il quale ha tra i suoi compiti principali quello di gestire le aree industriali della provincia mediante l'assegnazione di terreni ad imprese industriali per permettere il loro sviluppo e lo sviluppo delle attività collaterali;

che si è avuta notizia che spessissimo gli imprenditori che chiedono l'assegnazione di terreni nelle zone industriali della provincia – tra le altre nella zona industriale di Battipaglia – ricevono risposte negative giustificate dalla mancanza di terreni utili;

che l'interrogante ha avuto notizia, invece, che in realtà in dette zone sono moltissimi i terreni non utilizzati: addirittura molti sono occupati abusivamente da nomadi ed altri, nonostante siano stati assegnati da molto tempo, non sono stati ancora utilizzati da parte degli imprenditori assegnatari,

l'interrogante chiede di sapere se tali notizie rispondano a verità;

in ipotesi positiva, quali iniziative si intenda intraprendere per far sì che gli organismi operanti nel Mezzogiorno – nella fattispecie il Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Salerno – preposti all'incentivazione e all'incremento dello sviluppo industriale non diventino, di fatto, un ostacolo all'insediamento dell'attività imprenditoriale.

(4-15621)

SARACCO, MANZI, TAPPARO, VEDOVATO, MIGONE, LARIZZA, CARCARINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in occasione della consultazione elettorale del 13 giugno 1999 per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali sono state presentate nei comuni di Dusino San Michele e San Paolo Solbrito (Asti) liste aventi per simbolo un fascio con la scritta «Fascismo e Libertà»;

che nel corso della campagna elettorale dette liste hanno distribuito, tra l'altro, un volantino di inequivoco stampo fascista,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso verificare se i fatti, come sopra esposti, contengano estremi di reato previsti dalla «Legge Scelba» 20 giugno 1952, n. 645, provvedendo di conseguenza qualora la verifica si concluda con esito positivo.

(4-15622)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1997, prevede l'attuazione delle direttive comunitarie nn. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

che in base all'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 155 del 1997 si definisce industria alimentare «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari»;

che l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 1997 prevede sanzioni amministrative per l'inosservanza degli obblighi previsti dal decreto legislativo;

che l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 1997 precisa l'obbligo per le industrie alimentari di adeguarsi alle disposizioni del decreto stesso entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per le industrie che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione;

che la XII Commissione affari sociali della Camera sta esaminando in sede referente l'atto Camera n. 5402, che contiene disposizioni urgenti in materia sanitaria e per l'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'igiene dei prodotti alimentari,

nonchè proposte di proroga dei termini previsti da quest'ultimo decreto;

che si prevede in particolare che le sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 1997 si applichino alle industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, a decorrere dal 1° aprile 2000;

che si prevede inoltre che il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 1997 sia prorogato al 31 marzo 2000 per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque;

che si rileva che l'applicazione del decreto legislativo n. 155 del 1997 risulta onerosa e difficoltosa per le piccole imprese con meno di cinque addetti, molte delle quali rischiano di cessare l'attività;

che si rileva che è opportuno non considerare dipendenti i soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e a responsabilità limitata che non siano a busta paga della società pur lavorando negli esercizi commerciali;

che si rileva che appare particolarmente opportuno includere nelle proroghe citate tutte le piccole imprese con meno di cinque addetti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se, in merito alla proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 155 del 1997, il Ministro intenda attivarsi, per quanto di sua competenza, per includervi tutte le piccole imprese alimentari con meno di cinque addetti;

quali altre iniziative intenda intraprendere il Ministro per limitare le gravi difficoltà delle piccole imprese alimentari che potrebbero rischiare di cessare l'attività;

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro per promuovere formazione ed educazione sanitaria degli addetti delle piccole imprese sulle disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 1997.

(4-15623)

SERENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il signor Roberto Ghizzo ha presentato alla magistratura un esposto riguardante presunte violazioni di legge da parte di autorità ministeriali in merito alla emittente radiofonica Radio Veneto Uno di cui Ghizzo è titolare;

che occorre sottolineare che alla data del primo censimento del 1985 Radio Veneto Uno era stata censita regolarmente come emittente per le province di Pordenone, Venezia, Treviso, Padova, Rovigo e Vicenza; tale era l'ambito servito dal primo impianto esistente ed operante in Pianezze di Valdobbiadene;

che lo stesso impianto, adeguato e potenziato al fine di garantire l'effettiva copertura dell'ambito geografico censito con opportuno segnale utile, ha continuato ad operare sino al secondo censimento del 1990, dopo il quale Radio Veneto Uno otteneva la relativa concessione;

che in entrambi i censimenti la frequenza corrisponde a 97,500MHz, tale da non provocare interferenza alcuna con il vicino segnale FM 97,200 della RAI di Udine;

che dopo il censimento 1985 Rete Azzurra di Ottavio Ermini, che aveva emissioni sulla frequenza 97,400, rendendosi conto che le proprie emissioni disturbavano sia la RAI che Radio Veneto Uno, senza ottenerne un segnale utile, disattivò tale frequenza;

che nel 1990, invece, Radio Time si inserì sulla frequenza 97,450 MHz, provvedendo ad inviare le relative schede tecniche al Ministero ed ottenendo la concessione per una frequenza di fatto inservibile in quanto pesantemente interferita dalle emissioni di Radio Veneto Uno e dalla RAI;

che l'emittente Radio Time era ed è proprietaria di altri impianti con diverse frequenze;

che il tenere in vita tale segnale avrebbe quindi l'unico scopo di danneggiare Radio Veneto Uno che invece possedeva e possiede solo la frequenza dei 97,500 MHz;

che sia Radio Veneto Uno che la RAI hanno provveduto con numerose diffide inviate alla autorità competente di Trieste a richiedere il dovuto intervento (in base alla legge n. 223 del 1990 e alle circolari ministeriali esplicative) nei confronti della frequenza interferente con le loro;

che in una ispezione a Radio Time venivano anche trovati impianti difformi da quelli previsti nelle schede tecniche;

che la RAI inviava numerose diffide all'unità territoriale di Trieste, la quale con protocollo 3º 3431 DM/RO43-1 dell'11 agosto 1995 comunicava solo alla RAI che l'emittente Radio Time aveva chiesto, al fine di «compatibilizzare» il proprio segnale con quello della RAI, il permesso a una variazione di frequenza – dai 97,450 ai 97,500 MHz: la frequenza di Radio Veneto Uno! – ed addirittura ad una variazione del sistema di antenne per bonificare il proprio segnale in provincia di Pordenone (queste furono spostate sopra quelle di Radio Veneto Uno);

che puntualmente e «inspiegabilmente» tale permesso venne accordato nel 1995;

che da quel momento, con una frequenza in completa sovrapposizione con quella di Radio Veneto Uno e con un nuovo potenziato sistema di antenne, Radio Time ha potuto coprire completamente il segnale di Radio Veneto Uno non solo nel Pordenonese ma anche nel Trevigiano e nella stessa città di Treviso, ove quest'ultima ha sede e che rappresenta il cuore commerciale della stessa, indispensabile per la sopravvivenza della radio;

che Radio Time, avendo di recente ripotenziato gli impianti, è tornata ad interferire anche con la RAI;

che la RAI ha monitorato dal 1990 ad oggi la propria frequenza potendo documentare quanto suesposto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda accertare le responsabilità di dirigenti e tecnici del Ministero in ordine alle vicende suesposte che penalizzano Radio Veneto Uno;

se il Ministro non intenda finalmente rimuovere gli ostacoli di carattere tecnico e burocratico inerenti il Ministero e le sue strutture periferiche, che creano danno economico, editoriale e di sviluppo alla emittente Radio Veneto Uno.

(4-15624)

UCCHIELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Venuto a conoscenza delle condizioni in cui versa il consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro ed in particolare:

che, per via di manifestati gravi dissidi interni al sopra indicato ordine, gli avvocati Romano Blasi, Ugo Morganti e Luca Lucenti, in data 21 febbraio 1999, rassegnarono le dimissioni dal consiglio;

che, a seguito di invito a ripensare tali dimissioni ed, in particolare, a seguito di apposito incontro tenutosi tra essi dimissionari ed il consigliere nazionale forense avvocato Paolo Pauri, i dimissionari dichiararono la loro disponibilità a rientrare in consiglio, previo incontro chiarificatore tra essi stessi ed il presidente dell'ordine avvocato Giuliano Di Demetrio;

che, in occasione di tale incontro, successivamente tenutosi, il presidente dell'ordine Di Demetrio si denegò al dialogo, pregiudizialmente richiedendo la formulazione di scuse personali;

che, avendo i dimissionari rifiutato di aderire a tale invito,ritenuto indebito ed illegittimo, il consiglio dell'ordine, udita la relazione del presidente, ne avallò l'operato e deliberò, in data 23 aprile 1999, di prendere atto delle rassegnate dimissioni, nonchè di procedere all'indizione di elezioni suppletive per la sostituzione dei dimissionari;

che i dimissionari, dissentendo da tale deliberato, lo impugnarono dinanzi al TAR delle Marche, il quale, all'udienza del 12 maggio 1999, sospese il deliberato stesso, ordinando al consiglio dell'ordine di sentire i dimissionari in merito ai fini del riesame della questione;

che il consiglio, pur revocando le già indette elezioni suppletive, non procedette a convocare o sentire i dimissionari i quali, perdurando l'inerzia, in data 19 maggio 1999 notificarono un apposito atto di diffida;

che l'ordine degli avvocati ignorò tale atto, nel contempo deliberando, in quella stessa data 19 maggio 1999, di impugnare l'ordinanza del TAR delle Marche dinanzi al Consiglio di Stato, cosa poi effettivamente avvenuta;

che, in data 9 giugno 1999, intervenne nella vicenda lo stesso presidente del Consiglio nazionale forenze avvocato Nicola Buccico, il quale presiedette una riunione di tutti e nove i consiglieri dell'ordine forense pesarese, durante la quale interpose i propri uffici nel tentativo di comporre la vicenda;

che tale tentativo non sortì effetto alcuno a causa delle resistenze dei consiglieri «superstiti», i quali si rifiutarono di consentire il rientro dei dimissionari;

che, dunque, allo stato, l'ordine del giudice è rimasto inadempiuto ed il consiglio dell'ordine degli avvocati di Pesaro, ormai da mesi, prosegue la propria attività a ranghi ridotti (sei unità su nove, o meglio

cinque su nove, per la protratta indisponibilità di un consigliere, dovuta a ragioni personali), prendendo deliberazioni ed assumendo iniziative senza neppure convocare i tre esclusi,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia lecito, legittimo o comunque giustificabile che il consiglio dell'ordine di Pesaro, a fronte di un provvedimento giudiziale che gli impone di porre in essere le sopra menzionate attività, si sottragga ad esse;

se si ritenga, legittimo o comunque giustificabile che il consiglio dell'ordine di Pesaro, da oltre quattro mesi abbia proseguito la propria attività, convocando riunioni consiliari ed assumendo deliberazioni in composizione volontariamente imperfetta (sei-cinque unità su nove), soprattutto una volta che il TAR delle Marche aveva sospeso la delibera di presa d'atto delle rassegnate dimissioni, con ciò restituendo i dimissionari alla propria originaria qualifica;

se, stante quanto accaduto, si possa ritenere che il consiglio pesarese è in grado di funzionare con la necessaria regolarità, così come prevede l'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382;

quali siano, in ogni caso, le deliberazioni che il Ministro ha già assunto od intende assumere in merito all'occorso.

(4-15625)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che negli ultimi mesi negli atti di sindacato ispettivo parlamentare 4-11654, 4-12477, 4-12482, 4-13078, 4-14746 e 4-15216 sono state messe in evidenza tra l'altro le gravissime violazioni di legge commesse all'ASI nell'espletamento di concorsi-farsa orientati soltanto a favorire parte del personale;

che la mancata correttezza delle procedure seguite, con specifico riferimento a violazioni di norme specifiche nell'espletamento dei concorsi stessi, a quanto è dato sapere, potrebbe anche essere confermata da qualche componente della commissione esaminatrice;

che il Ministro vigilante, malgrado alla sua attenzione siano pervenute, oltre ai molteplici atti di sindacato ispettivo parlamentare, denunce dei sindacati, relazioni negative da parte dei funzionari del Ministero stesso, nonchè censure da parte della Corte dei conti (relazione al Parlamento, determinazione n. 70/98), continua stranamente a tacere, non intralciando in alcun modo la spregiudicatezza dei vertici dell'ASI;

che vi sarebbe addirittura il sospetto che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI, approvato dal consiglio d'amministrazione dell'ente, in cui vengono ampliati a dismisura i poteri del presidente nelle strategie, nella politica del personale e in campo più prettamente operativo e gestionale, verrebbe approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 24 giugno 1999

con la formula del silenzio – assenso, ad ulteriore conferma dell'inerzia del Ministro vigilante,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità quanto richiamato in premessa sulle perplessità sollevate da qualche componente della commissione esaminatrice ed in caso affermativo, attesa anche la delicatezza della situazione, se vi siano atti ufficiali dell'ASI, ivi comprese lettere inviate al collegio dei revisori dei conti, da cui possano evincersi le perplessità sollevate che certamente potrebbero essere rilevanti ai fini anche di prove testimoniali nell'ampio contenzioso prodotto dalle illegittimità concorsuali;

come mai il Ministro vigilante ignori sistematicamente le molteplici posizioni assunte a denunzia della correttezza dell'ente soprattutto in materia di politica del personale e non accerti invece la regolarità delle decisioni assunte dall'ente ed in particolare dalla commissione esaminatrice, di cui peraltro, come richiamato in premessa, un membro avrebbe sollevato perplessità sulla regolarità delle procedure concorsuali stesse;

se sia vero che il Ministro vigilante si orienti a lasciare inalterato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI, riducendo così al minimo ogni azione di vigilanza sull'ente stesso;

quali siano le ragioni per cui il collegio dei revisori dell'ASI da mesi assumerebbe un atteggiamento sostanzialmente complice con la presidenza dell'ASI in quanto sembrerebbe esimersi sostanzialmente dal censurare atti sospetti di illegittimità;

se risulti che la procura della Corte dei conti stia accertando le gravi responsabilità già da tempo segnalate dalla Corte dei conti stessa nella relazione annuale al Parlamento, determinazione n. 70/98.

(4-15626)

PEDRIZZI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (*Già* 3-02148)

(4-15627)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02930, del senatore Dondeynaz, sulla tragedia verificatasi nel traforo del Monte Bianco.